SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

01A13279

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Carità e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Santa Maria La Carità;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Santa Maria La Carità, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli), è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Santa Maria La Carità (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Mariagabriella Pazzanese, viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Simonetta Calcaterra, viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Rosanna Trinchillo, direttore amministrativo contabile;

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, a seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata, massicciamente presente nell'area dei comuni vesuviani, alla quale è contiguo il territorio del comune di Santa Maria La Carità, il prefetto di Napoli ha disposto l'accesso presso la suddetta amministrazione, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso avvalorano la sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale, a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio che, da tempo, attraverso persone di propria fiducia, si è inserita nella gestione del comune.

Risultanze investigative, cui sono pervenute recentemente le competenti autorità giudiziarie, suffragano la sussistenza di una condizione di contiguità tra alcuni amministratori, già presenti nelle precedenti gestioni, e gli ambienti della locale consorteria. I due candidati alla carica di sindaco cui facevano capo le uniche due liste presentatesi alle ultime consultazioni elettorali, risultano, infatti, aver ricoperto più volte in passato cariche amministrative ed essere già stati oggetto di indagini giudiziarie, che hanno messo in rilievo un'amministrazione dell'ente con metodi e procedure finalizzati prioritariamente alla tutela di interessi personali e di personaggi a vario titolo orbitanti intorno alle consorterie malavitose, a discapito degli interessi pubblici.

Uno dei due candidati, eletto consigliere comunale alle ultime elezioni amministrative, è stato recentemente raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in quanto ritenuto responsabile a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al voto di scambio, per aver promesso di operare in seno all'ente a vantaggio di imprese legate all'organizzazione criminale in cambio dell'appoggio elettorale. Dalle medesime indagini è emerso, altresì, come anche l'altro candidato abbia ottenuto sostegno elettorale da un personaggio di spicco del locale clan camorristico, recentemente raggiunto da ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso. I predetti provvedimenti giudiziari hanno pertanto dimostrato quanto la criminalità organizzata fosse particolarmente

interessata all'esito elettorale per conseguire il controllo e il condizionamento della vita amministrativa dell'ente e come di fatto li avesse determinati. Nel consiglio comunale in carica figurano tra l'altro anche parenti del predetto noto ed influente esponente del clan locale.

Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, i settori in cui è emerso segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli dell'edilizia e degli appalti pubblici.

I condizionamenti operati dalla criminalità organizzata nel settore edilizio resi ancora più gravi dai vincoli ambientali cui è sottoposto l'intero territorio comunale di Santa Maria La Carità, emergono, in particolare, dall'accertata omissione dell'attività di repressione degli abusi edilizi. In particolare, risulta che gli edifici abusivi, la cui titolarità è riconducibile al menzionato esponente mafioso, non siano mai stati demoliti né acquisiti al patrimonio comunale pur in presenza dei presupposti giuridici. Analoga inerzia ha caratterizzato l'atteggiamento dell'ente nei confronti di manufatti per i quali anche il TAR Campania aveva respinto la domanda di sospensiva di efficacia dei dinieghi di concessione di sanatoria. Omissioni e ritardi da parte dell'amministrazione avrebbero pertanto in più di un occasione consentito all'esponente mafioso di mantenere la disponibilità del manufatto realizzato in difformità dalla normativa vigente e di provvedere perfino alla sua ultimazione.

Altre vicende, ampiamente esposte nella relazione commissariale, oltre a quelle attinenti al settore edilizio, evidenziano un'accentuata propensione dell'amministrazione comunale a deviazioni dal sistema di legalità, che la rende particolarmente vulnerabile alle pressioni esercitate dall'esterno.

Nel riscontrare una sostanziale paralisi dell'azione amministrativa dell'ente, la commissione d'accesso ha infatti evidenziato che le recenti indagini investigative hanno dimostrato come l'accaparramento degli appalti pubblici da parte dell'organizzazione criminale locale costituisse, in prospettiva, il corrispettivo dell'appoggio elettorale assicurato alle ultime consultazioni. Un chiaro segno dell'incapacità del consesso decidere autonomamente in quanto ingessato dalle pretese e dagli interessi della criminalità, è connesso alla mancata definizione delle procedure relative alla realizzazione dei piani di insediamenti industriali e di altre importanti opere pubbliche, per i quali l'ente attendeva cospicui finanziamenti. Nel primo sommario elenco di ditte interessate alle assegnazioni dei lotti industriali, stilato dall'amministrazione comunale, figurano infatti imprese intestate ad amministratori, dipendenti, malavitosi e loro parenti.

Nonostante l'esigua attività amministrativa, la commissione ha rilevato procedure disinvolte in materia di aggiudicazione di pubbliche forniture e servizi pubblici, evidenziando che la gestione non è stata quasi mai ispirata a principi di tempestività, correttezza e trasparenza delle scelte al fine di garantire la libera ed efficace concorrenzialità tra gli operatori per il bene pubblico.

Emblematici di tale atteggiamento sono la proroga del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed il rinnovo tacito dell'appalto del servizio di trasporti funebri, in contrasto con la vigente normativa in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione. L'amministratore della ditta affidataria di quest'ultimo servizio, risulta, fra l'altro, legato da vincoli di parentela a persone rinviate a giudizio perché imputate del reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale.

Un ulteriore segnale della soggezione dell'apparato politico e gestionale a scelte rispondenti ad interessi estranei a quelli dell'ente è dato dal rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di rimessa per veicoli e per attività di commercio, in assenza delle necessarie verifiche istruttorie, in favore di pluripregiudicati contigui alla criminalità organizzata.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che di fatto priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e pone, indirettamente, in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Santa Maria La Carità, la cui capacità di determinazione risulta compromessa per le influenze delle locali organizzazioni criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi.

Il prefetto di Napoli, con relazione del 14 dicembre 2001, che si intende integralmente richiamata, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Carità (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Picinisco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Picinisco (Frosinone) ed il sindaco nella persona del sig. Erminio Brancatisano;

Considerato che, in data 22 dicembre 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Picinisco (Frosinone), è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Picinisco (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Erminio Brancatisano.

Il citato amministratore, in data 22 dicembre 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Picinisco (Frosinone).

Roma, 6 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02158

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2002.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare l'art. 7, commi 1 e 3, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale e indica, per tali strutture, il numero massimo degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000, e in particolare l'art. 22 concernente l'Ufficio del Segretario generale;

Considerata la necessità di rivedere il disegno organizzativo dell'Ufficio del Segretario generale al fine di assicurare la maggiore aderenza della articolazione strutturale alle esigenze funzionali del Segretario generale;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Ufficio del Segretario generale).* — 1. L'Ufficio del Segretario generale fornisce a quest'ultimo il supporto per l'attività di coordinamento e di raccordo organizzativo e funzionale tra le diverse strutture, nonché per la predisposizione delle iniziative di carattere normativo riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della Presidenza. L'Ufficio opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo generale. Svolge fuzioni di verifica e monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo, in base alle direttive del Ministro a ciò delegato, sino alla definitiva articolazione delle relative strutture di supporto. In particolare l'Ufficio:

a) cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito della Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali; il monitoraggio degli adempimenti normativi ed amministrativi in coerenza con gli obiettivi delineati dal programma di Governo ed il supporto tecnico per il suo aggiornamento;

b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche con riferimento alle tematiche di raccordo tra i diversi livelli di Governo;

c) assicura il supporto al Segretario generale per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7;

d) assiste il Segretario generale, in raccordo con le altre strutture della Presidenza, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e supporto all'attività del Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti con le autorità amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti, assicurando il quadro conoscitivo e l'istruttoria funzionali allo studio delle varie problematiche inerenti alle relazioni in questione;

e) provvede all'esame degli atti e dei documenti sottoposti al Segretario generale, e predispone ricerche e analisi di carattere giuridico-amministrativo su questioni specifiche;

f) assiste il Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

g) assicura, tramite il servizio del medico competente, la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 626 del 1994;

h) assicura il servizio di segreteria della Conferenza di cui al comma 5;

i) coordina le attività di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del settore delle fotocopie;

l) provvede, in collaborazione con gli uffici interessati, alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale e cura la gestione del protocollo informatico integrato della Presidenza.

2. Nell'ambito dell'Ufficio operano: la segreteria del Segretario generale e il Centro comunicazioni classificate, deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici.

3. Sono servizi dell'Ufficio la Segreteria speciale per le attività di cui al comma 1, lettera *f)*, e il servizio del medico competente per le attività di cui al comma 1, lettera *g)*.

4. Nell'ambito dell'Ufficio opera, a livello di ufficio dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il capo dell'Ufficio, l'Ufficio studi e rapporti istituzionali, articolato in non più di tre servizi. Tale Ufficio assiste il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, di rapporti con le istituzioni internazionali e comunitarie in raccordo con le altre strutture della Presidenza, nonché nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e raccordo organizzativo delle attività di organismi e commissioni facenti capo al Segretariato generale, in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico e umanitario. Cura altresì gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato.

5. L'Ufficio assicura il supporto organizzativo per la Conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri, convocata e presieduta dal Segretario generale per l'esame preparatorio delle problematiche inerenti a profili istituzionali di ordine generale e coinvolgenti più amministrazioni. La Conferenza può essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, che la presiede anche tramite un suo delegato.

6. L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi e si avvale di tre dirigenti con compiti di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonché di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

Art. 2.

1. All'art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

b) al comma 1, dopo le parole «in primo grado.», sono aggiunte le seguenti: «Cura le relazioni sindacali.»;

c) al comma 3, la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «undici».

Roma, 20 febbraio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

02A02410

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 20 dicembre 2001.

Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge quadro in materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile» che, all'art. 3, apportando modificazioni alla predetta legge n. 353/2000, ha disposto che tutti i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha contestualmente soppresso l'Agenzia di protezione civile;

Considerato che il Consiglio dei Ministri si è pronunciato, in via preliminare, in data 16 luglio 2001;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 19 luglio 2001, repertorio atti 484/CU del 19 luglio 2001;

Preso atto che la Conferenza unificata ha anche proposto l'istituzione di un gruppo di lavoro, cui affidare il compito di approfondire il tema dei requisiti minimi psico-attitudinali ed i dispositivi di protezione individuale relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi e che il relativo provvedimento è attualmente in corso di elaborazione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001;

Ritenuto necessario emanare le linee guida di cui alla predetta legge n. 353/2000, adeguando il testo alle modificazioni introdotte con il decreto-legge n. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, relativamente alla soppressione dell'Agenzia di protezione civile;

Emana

le seguenti linee guida di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. *Premessa.*

La nuova legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000) nasce dalla diffusa convinzione che l'approccio più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo (bene insostituibile per la qualità dalla vita) sia quello di promuovere e incentivare le attività di previsione e di prevenzione, anziché privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi.

Le innovazioni introdotte dalla legge n. 353/2000 hanno lo scopo di indirizzare verso una costante e radicale riduzione delle cause d'innesco d'incendio, utilizzando sia i sistemi di previsione per localizzare e studiare le caratteristiche del pericolo sia iniziative di prevenzione per realizzare un'organica gestione degli interventi e delle azioni mirate a mitigare le conseguenze degli incendi.

L'informazione alla popolazione sull'importanza di mantenere il bosco e le sue funzioni, l'addestramento e la formazione del personale addetto, così come gli eventuali incentivi elargiti in termini proporzionali alla riduzione delle superfici bruciate rispetto agli anni precedenti concorreranno a rendere più efficaci le azioni di salvaguardia.

Il modello organizzativo che si delinea — anche tecnologicamente avanzato in virtù dell'utilizzo di tecniche di rilevamento da piattaforma satellitare, di applicazioni GIS e di software per la simulazione del comportamento del fuoco — deve prevedere altresì un'azione di coordinamento tra le varie realtà interessate (amministrazioni centrali, regioni, province, comuni, comunità montane, volontariato) affinché l'azione di contrasto agli incendi risponda ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità. Le sinergie da attivare tra il centro di comando e controllo regionale e quello locale devono risultare chiare e codificate.

Le regioni promuovono, nelle forme ritenute più opportune (Conferenza dei servizi, ecc.), apposite riunioni di coordinamento con gli enti locali allo scopo di informare e di discutere sulle problematiche locali nonché di definire gli interventi di pianificazione indicando gli obiettivi prioritari da difendere.

La programmazione e la pianificazione delle attività, in questo nuovo contesto normativo, devono perseguire l'obiettivo della riduzione delle superfici boscate percorse dal fuoco: ciò, tra l'altro, comporta la possibilità di acquisire quote di incentivi messe a disposizione dallo Stato proprio allo scopo di promuovere il processo di riorganizzazione incentrato sullo spostamento delle risorse economiche e umane dalle attività di emergenza verso quelle di prevenzione e di controllo del territorio.

Un'accurata e costante attività di manutenzione dei boschi, delle scarpate stradali e ferroviarie, da effettuare nei periodi a basso pericolo utilizzando eventualmente anche le risorse lavorative degli enti locali e le organizzazioni di volontariato, garantirebbero sia la riduzione delle cause d'innesco d'incendio sia il contenimento dei danni prodotti dagli incendi. Le medesime unità, invece, nei periodi a maggior pericolo potrebbero essere impiegate nelle attività di controllo e vigilanza del territorio organizzando squadre con compiti di pattugliamento, avvistamento anche con mezzi aerei leggeri, allarme e primo intervento che assicurerebbero quell'azione tempestiva (nella prima mezz'ora) sul fuoco indispensabile a contenere la propagazione delle fiamme.

I risultati dell'applicazione di questo modello organizzativo dipendono anche dal livello culturale ed economico del locale contesto sociale che opportunamente informato e formato potrà creare le condizioni necessarie per rispettare le limitazioni e i divieti posti nell'uso del territorio.

Le linee guida per la predisposizione dei piani sono elaborate per suggerire un'architettura generale del «Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi» che le singole regioni dovranno redigere adattandola alle proprie specifiche strutturazioni operative e realtà territoriali, affinché le finalità della normativa in questione possano essere raggiunte in tempi brevi con il massimo dei risultati.

Per «regioni» si intendono quelle a statuto ordinario e speciale nonché le province autonome; inoltre, per Corpo forestale dello Stato si deve intendere, per le regioni e province autonome, i rispettivi Corpi forestali.

Le regioni a statuto autonomo e le province autonome potranno utilizzare i più ampi margini operativi, organizzativi e di programmazione consentiti dagli statuti di autonomia.

Le presenti linee guida esprimono altresì indirizzi e suggerimenti per la redazione e l'attuazione (per quanto attiene al rischio incendi boschivi) dei programmi regionali e provinciali di previsione e prevenzione nonché dei piani provinciali e comunali e/o intercomunali di protezione civile e di emergenza.

Le regioni sottopongono a revisione annuale il piano per aggiornare le parti suscettibili di modifiche e/o integrazioni.

Le linee guida potranno essere modificate o aggiornate, sentita la Conferenza unificata, alla luce dei risultati concreti conseguiti nell'applicazione della legge n. 353/2000.

2. *Schema del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.*

Si riporta di seguito lo schema del «Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi». Le regioni hanno la facoltà di organizzare, nel modo che ritengono più confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell'articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente.

I. Parte generale:

1. descrizione del territorio;

2. banche dati;

3. cartografia di base;

4. supporti informatici;

5. analisi storica dei dati AIB;

6. obiettivi prioritari da difendere;

7. modello organizzativo.

II. Previsione:

8. Le cause determinanti e i fattori predisponenti l'incendio;

9. Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate a mezzo di apposita cartografia tematica;

10. Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

11. I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione delle prevalenti caratteristiche anemologiche stagionali;

12. Gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

13. Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare.

III. Prevenzione:

14. Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 3, comma 3, della legge n. 353/2000;

15. La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

16. Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

17. Le esigenze formative e la relativa programmazione;

18. Le attività informative.

IV. Lotta attiva:

19. La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

20. Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento;

21. Sale operative unificate permanenti (SOUP);

22. Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti;

V. Sezione aree naturali protette regionale.

VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato.

VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. *Contenuti dello schema di Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.*

I. Parte generale:

1. Descrizione del territorio: la descrizione dell'ambito territoriale regionale con la specificazione delle zone boscate, arborate, cespugliate, ecc., concorre a fornire gli elementi indispensabili per definire gli obiettivi prioritari da difendere.

2. Banche dati: le regioni sono tenute a costituire e ad aggiornare con cadenza annuale una base dati relativa a:

gli incendi boschivi degli ultimi 5 anni (fonti: schede AIB-FN del CFS; comuni, comunità montane ed enti gestori delle aree protette, VVF); per quanto attiene la procedura per l'archiviazione dei fogli notizia incendi deve essere utilizzata quella del Ministero delle politiche agricole e forestali denominata AIBFNWIN. Il rilascio delle licenze e degli aggiornamenti software alle regioni avverrà a titolo gratuito a cura di detto Ministero. Le regioni sono tenute a trasmettere i propri file di dati AIB-FN al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile. Le regioni che abbiano già una propria procedura di archiviazione ed elaborazione dei fogli notizie incendi boschivi potranno mantenere i propri standard fornendo comunque al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile dati compatibili con le finalità previste;

le reti di monitoraggio, avvistamento, telecomunicazione;

gli interventi infrastrutturali e selvicolturali già effettuati;

mezzi e materiali disponibili presso tutti i soggetti impegnati;

le informazioni relative alle squadre di personale addetto alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva dislocate sul territorio (centro operativo e ambito territoriale di pertinenza; individuazione responsabile; nominativi, numeri telefonici, turnazione, grado di addestramento, dotazione individuale e settori di impiego degli addetti; mezzi a disposizione delle squadre, ecc.);

le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'eventuale utilizzo di sistemi GIS per la gestione delle informazioni richiede, ovviamente, che dette banche dati siano opportunamente e adeguatamente georeferenziate.

3. Cartografia di base. Dovrà essere predisposta una serie di carte tematiche, di adeguata scala che evidenzino almeno:

a) i limiti amministrativi con l'individuazione dei centri operativi, la dislocazione delle squadre (e relativi ambiti di pertinenza) e mappa degli obiettivi da difendere con l'indicazione delle priorità;

b) aree percorse dal fuoco;

c) vegetazione;

d) uso del suolo;

e) viabilità e punti di approvvigionamento idrici.

La scala dei vari elaborati sarà opportunamente scelta in base alle esigenze riscontrate da ogni regione e al livello di precisione dei dati; trattandosi comunque di un livello geografico alquanto vasto, potrebbe essere opportuno anche un livello comunale o subcomunale per aree omogenee; laddove ce ne fosse la possibilità, sarebbe utile comunque scegliere scale di livello più dettagliato; in ogni caso è preferibile non scendere, per gli elaborati derivati, al di sotto della scala 1:50000.

4. Supporti informatici. È opportuno che vengano descritti i sistemi informativi e le strutture informatiche per la gestione delle banche dati e della cartografia.

5. Analisi statistica dei dati AIB. La descrizione e l'analisi dei dati relativi all'evoluzione del fenomeno degli incendi boschivi, in ordine all'andamento delle variabili che lo caratterizzano, è funzionale alla verifica di quanto attuato negli anni precedenti e alla definizione di strategie organizzative e operative finalizzate al conseguimento di migliori risultati.

6. Obiettivi prioritari da difendere. L'individuazione degli obiettivi prioritari da difendere rappresenta una nuova strategia di lotta contro gli incendi boschivi finalizzata alla riduzione dei danni economici e alla mitigazione delle conseguenze sul patrimonio ambientale e socio-culturale nonché alla conservazione del bene inteso come elemento indispensabile della qualità della vita.

La definizione degli obiettivi consente di fissare una scala di priorità di supporto all'attività decisionale nella fase dell'attivazione dell'intervento di difesa e di contrasto agli incendi.

Per la determinazione degli obiettivi prioritari sono da considerare quali elementi di valutazione:

a) presenza antropica (strutture abitative, industriali, commerciali, turistiche);

b) pregio vegetazionale e ambientale: aree naturali protette;

c) aree boscate e/o non boscate limitrofe alle aree di cui ai punti *a)* e *b)*;

d) rimboschimenti di giovane età e/o boschi di conifere;

e) difficile accessibilità da terra verso le aree di cui ai punti precedenti.

Le regioni inviano al COAU del Dipartimento della protezione civile l'elenco degli obiettivi prioritari da difendere. Il COAU ne tiene conto per stabilire la priorità dell'invio dei mezzi aerei AIB.

7. Modello organizzativo. Nel piano dovrà essere sinteticamente descritto il modello organizzativo con le indicazioni delle strutture e delle forze utilizzate, nonché gli eventuali accordi che la regione promuove con le amministrazioni pubbliche e private ai fini dell'attuazione delle varie fasi del piano.

II. Previsione:

8. Le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio.

Per fattori predisponenti si intende l'insieme degli aspetti che favoriscono l'innesco di un incendio e la propagazione del fuoco: condizioni climatiche (alte temperature, siccità, ventosità, bassa umidità relativa, ecc.), geomorfologia (pendenze, esposizione all'irraggiamento solare, ecc.), caratteristiche vegetazionali e selvicolturali (presenza di specie più o meno infiammabili e/o combustibili, contenuto d'acqua, stato di manutenzione del bosco, ecc.).

Per cause determinanti si intendono gli aspetti che in una situazione definita da fattori predisponenti possono dar luogo all'immediato sviluppo e alla propagazione del fuoco.

Le cause determinanti dovranno essere distinte in conformità al regolamento CEE n. 804/94 relativo all'attuazione di un sistema comunitario di informazione sugli incendi di foresta denominato «Base comune minima d'informazioni sugli incendi di foresta» che classifica l'origine presunta di ciascun incendio secondo le quattro categorie di seguito riportate:

incendio di origine ignota;

incendio di origine naturale;

incendio di origine colposa;

incendio di origine dolosa.

9. Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia.

Il piano contiene la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, aggiornata annualmente (utilizzando, ove disponibili, i rilievi realizzati dai comuni per l'apposizione del regime vincolistico previsto per le aree percorse dal fuoco dall'art. 10 della legge n. 353/2000), preferibilmente riportata e archiviata in formato digitale.

Le procedure tecniche per la definizione delle aree potranno essere modificate alla luce dei risultati della sperimentazione di tecniche satellitari prevista dall'art. 12, comma 5, della legge n. 353/2000, alla quale le regioni sono chiamate a concorrere per la validazione dei dati.

La relazione delle aree percorse dal fuoco con il database territoriale può utilizzare il Sistema informativo della montagna (SIM) del Corpo forestale dello Stato (CFS), già attivo come sportello unico per l'utenza della montagna presso tutte le regioni, le sedi periferiche dello stesso Corpo, le comunità montane, gli enti parco e alcuni comuni.

Il SIM — fornito a titolo gratuito dal CFS – registrerebbe così i territori interessati dall'apposizione del regime vincolistico e consentirebbe un facile riscontro al momento della richiesta da parte del proprietario di rilascio di eventuali nullaosta.

10. Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti.

La valutazione del grado di rischio attribuibile alle diverse formazioni forestali, vale a dire la loro propensione a essere percorse più o meno facilmente dal fuoco, deve tenere conto delle caratteristiche peculiari della vegetazione, di quelle geomorfologiche e meteoclimati-

che nonché del fattore antropico nelle accezioni del comportamento umano, del grado di urbanizzazione, della viabilità e del livello socio-economico della zona.

Pertanto, la caratterizzazione del territorio dal punto di vista del rischio di incendio boschivo sarà data dalla sovrapposizione, opportunamente ponderata, delle informazioni relative: all'estensione delle aree boscate, alla tipologia vegetazionale, alle condizioni d'uso e allo stato di conservazione del bosco, alla presenza di zone di particolare interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale, alla frequenza d'innesco d'incendio e all'estensione delle aree percorse dal fuoco, alle aree agricole, alla densità della popolazione, ai flussi turistici, alla rete viaria, ai centri abitati, alle aree oggetto di contenzioso tra pubblico e privato, alle caratteristiche orografiche, all'esposizione e alle pendenze dei versanti, alle caratteristiche climatiche e meteorologiche. I dati potranno anche essere rilevati integrando le diverse metodologie esistenti (telerilevamento aereo/satellitare o rilievi a terra), che permettono di indagare superfici di dimensioni diverse con diverso grado di risoluzione spaziale. Ove possibile, sarebbe opportuno effettuare tale analisi — previa elaborazione di un'adeguata cartografia tematica — a mezzo di supporto GIS.

11. I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione delle prevalenti caratteristiche anemologiche stagionali.

Le risultanze dei sistemi di previsione messi in atto dalla regione forniscono gli elementi essenziali per individuare i periodi a rischio di incendi boschivi e i relativi divieti sulla base anche dei dati meteorologici e dell'aridità (o umidità) del suolo.

12. Gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica.

Il piano contiene la descrizione degli indici di pericolosità giornaliera di incendio boschivo, adottati dalla regione in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali e meteoclimatidhe. Detti indici esprimono numericamente la probabilità che una determinata formazione forestale possa essere interessata da un incendio in relazione ai fattori predisponenti precedentemente definiti: caratteristiche strutturali e fisiche (stato di manutenzione, infiammabilità e combustibilità, contenuto d'acqua, ecc.), condizioni meteorologiche (venti, temperature, umidità relativa, piogge) e aspetti geomorfologici della zona stessa (pendenze, esposizione, ecc.).

In particolare, qualora le regioni non dispongano già di metodologie di valutazione dell'indice giornaliero di pericolosità di incendio, dovranno essere preferibilmente adottati metodi meteorologici, cumulativi di inizio e diffusione, basati comunque su criteri fissati dalla Commissione europea per la previsione del pericolo di incendio (sistema EUDIC).

Gli indici potranno essere rappresentati utilizzando appositi supporti cartacei e/o GIS o, anche, direttamente i servizi territotiali del sistema informativo della montagna (SIM) del CFS, visualizzando mediante scale di colori i vari tematismi che consentono di avere una visione sinottica della pericolosità.

L'indice di pericolosità definito giornalmente da parte della regione sarà oggetto di apposita, tempestiva comunicazione (che metta debitamente in rilievo gli aspetti meteorologici avversi, e in particolare i forti venti) da parte della regione medesima alle proprie strutture operative AIB e agli enti locali secondo protocolli prestabiliti.

13. Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare.

Le informazioni necessarie alla creazione e alla gestione di banche dati, alla redazione della cartografia tematica, all'utilizzo di simulatori di eventi e di modelli di propagazione del fuoco possono essere acquisite tramite rilevamento da piattaforma satellitare o da mezzo aereo o con rilievi diretti da terra; dette metodologie possono essere altresì impiegate per attività di sorveglianza e controllo del territorio.

III. Prevenzione.

14. Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 3, comma 3, della legge n. 353/2000.

Le regioni, in base alle loro specifiche situazioni, definiscono le azioni che possono determinare lo sviluppo degli incendi boschivi e da assoggettare a divieti. In ogni caso, oltre a definire la tipologia delle azioni, deve essere indicata anche la loro applicazione sia in termini temporali che territoriali.

15. La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico.

Gli interventi strutturali e infrastrutturali per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi (viali tagliafuoco, piste e sentieri antincendio, punti di approvvigionamento idrico, sistemi di avvistamento, basi per i mezzi terrestri e aerei, ecc.) dovranno essere programmati dalla regione in base alla priorità degli obiettivi da difendere e a criteri di ottimizzazione operativa e gestionale delle attività.

La regione fissa le tipologie e gli standards relativi alla realizzazione degli interventi in base alle proprie caratteristiche ambientali e territoriali nonché le modalità per l'affrancazione dei terreni individuati per la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali preventivi ove detti terreni fossero soggetti a uso civico ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

16. Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio.

Il piano contiene la programmazione di interventi di gestione, manutenzione e pulizia del bosco, nelle aree a elevato rischio di incendio, volti:

alla riduzione della biomassa particolarmente combustibile e alla rimozione della necromassa;

all'ottenimento di soprassuoli forestali misti e ben strutturati;

dove possibile, alla conversione dei cedui in fustaia;

alla rigenerazione delle ceppaie e alla protezione della rinnovazione naturale;

al diradamento e allo sfoltimento dei vecchi rimboschimenti di conifere eccessivamente densi;

al decespugliamento, allo sfalcio, alla ripulitura e al diserbo (da parte degli enti competenti, nel rispetto del codice della strada e delle altre norme vigenti) delle scarpate e dei margini stradali, autostradali e ferroviari adiacenti formazioni boschive.

Gli interventi di rimboschimento e quelli di ingegneria naturalistica (con particolare attenzione a quelli necessari per il ripristino dell'assetto idrogeologico dei versanti e per la valorizzazione ambientale dei siti) vanno fatti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 353/2000 in ordine ai soprassuoli percorsi dal fuoco, in modo da regolare la distribuzione spaziale dei diversi tipi di combustibili vegetali creando alternanza di zone a combustibilità diversa e soluzioni di continuità sia in senso orizzontale che verticale.

Le regioni, ai sensi del comma 3, art. 4, della legge n. 353/2000, possono concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

È opportuno che gli enti locali promuovano, in anticipo rispetto alla stagione a rischio, interventi nel settore della prevenzione (per esempio, iniziative per la gestione e manutenzione dei boschi), prevedendo, laddove possibile, incentivi economici connessi ai migliori risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco rispetto agli anni precedenti.

17. Le esigenze formative e la relativa programmazione.

Il piano prevede la realizzazione da parte delle regioni, anche in forma associata, delle attività formative e addestrative destinate a tutti i soggetti utilizzabili per l'attuazione delle attività di previsione e prevenzione (compreso l'utilizzo di software e di strumenti informatici quali l'EUDIC e il SIM o qualsivoglia supporto GIS).

Il personale da impegnare nelle attività di spegnimento sarà sottoposto all'accertamento dell'idoneità fisica e a uno specifico addestramento nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Per l'addestramento le regioni potranno avvalersi della facoltà di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 353/2000.

18. Le attività informative.

Le regioni dovranno descrivere le modalità con le quali intendono divulgare le notizie relative alla propria organizzazione e attività AIB. I soggetti competenti in materia di incendi boschivi, ognuno al proprio livello, utilizzano tutti i mezzi di comunicazione disponibili per effettuare campagne di sensibilizzazione e di educazione sul problema degli incendi boschivi e della salvaguardia dei boschi nonché per portare a conoscenza dei cittadini i divieti, le limitazioni da osservare, le norme comportamentali da tenere nei boschi e le misure di autoprotezione da assumere in caso di incendio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla informazione nelle scuole di ogni ordine e grado, organizzando, di concerto con le autorità competenti, incontri tra studenti e operatori del settore.

Il messaggio informativo, opportunamente veicolato dai media, risulta indispensabile per divulgare le notizie riguardo a:

i periodi di massima pericolosità e le prescrizioni previste per la limitazione delle cause d'innesco d'incendio;

i vincoli e i divieti (con le relative sanzioni);

i danni e le conseguenze diretti ed indiretti causati dal fenomeno degli incendi boschivi;

la conoscenza di norme comportamentali e di autoprotezione da tenersi in caso di incendio boschivo;

i numeri telefonici ai quali i cittadini possono comunicare situazioni a rischio o incendi avvistati.

Detto messaggio, in particolare, è rivolto agli operatori delle attività silvopastorali e turistiche, alle associazioni di categoria, ai proprietari dei terreni, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle organizzazioni di volontariato.

IV. Lotta attiva.

19. La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il piano contiene la descrizione della struttura operativa AIB e le procedure per la lotta attiva, con particolare riferimento all'organizzazione e alla localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane per lo svolgimento delle attività di lotta attiva, appartenenti e attivate dalla regione e dagli enti locali.

Al fine di un migliore coordinamento degli interventi, le regioni promuovono intese tra i corpi operativi nazionali e la propria organizzazione, considerando anche la possibilità che a tali strutture possa essere assegnata un'area di azione sulla quale sono chiamate prioritariamente a intervenire.

20. Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento.

Dall'efficienza con la quale è gestita la rete di ricognizione-sorveglianza-avvistamento-allarme, fissa e mobile, terrestre ed aerea, dipende la rapidità e l'efficacia dell'intervento di spegnimento.

Ricognizione.

Sarà effettuata con particolare riferimento agli obiettivi prioritari da difendere nei periodi di maggior pericolo, con mezzi aerei leggeri e/o tramite squadre a terra adeguatamente attrezzate.

Sorveglianza.

Nelle aree di particolare pregio o a rischio particolarmente elevato, sarà predisposta attività di sorveglianza in modo intensivo e continuativo, con l'utilizzo di squadre addette al controllo del territorio e/o con sistemi fissi di monitoraggio e/o con una rete di osservazione da vedetta uniformemente distribuita sul territorio in questione.

Avvistamento.

Sarà effettuato da terra (a mezzo di squadre mobili sul territorio e/o di vedette fisse), da mezzo aereo, anche con sistemi di avvistamento automatici fissi (sensori all'infrarosso, telecamere, ecc.).

Allarme.

La segnalazione dell'allarme perviene ai centri di ascolto dedicati sia dagli addetti ai servizi di ricognizione-sorveglianza-avvistamento e sia da altri soggetti

pubblici e privati tramite l'utilizzo di reti di telecomunicazione (riservate per gli operatori) o a mezzo di linee telefoniche i cui riferimenti dovranno essere opportunamente pubblicizzati.

Spegnimento.

Il piano prevede la dislocazione sul territorio di squadre di intervento per lo spegnimento a terra formate da un numero congruo di addetti specializzati. Sono individuati su apposita mappa (preferibilmente su supporto GIS) gli obiettivi prioritari da difendere e l'ambito territoriale di pertinenza di ciascuna squadra includendo anche, previa specifica intesa, le strutture operative dei CNVVF e CFS.

Per ogni ambito territoriale viene altresì individuata la figura del coordinatore delle operazioni.

Di norma le squadre operano nell'ambito del territorio di competenza, ma è possibile anche l'impiego in altra zona del territorio regionale qualora particolari emergenze lo esigano, ferma restando l'attribuzione del coordinamento delle operazioni.

Le squadre sono impiegate con modalità di piena disponibilità nei periodi di massima pericolosità; con il criterio della reperibilità, nei periodi di allertamento e nelle ore fuori servizio.

Ogni squadra sarà di norma dotata di:

mezzo fuoristrada per attività di sorveglianza e di primo intervento;

apparecchi radio fissi, veicolari e portatili per la connessione via etere, su frequenze prestabilite riportate all'interno del piano, compresi apparati per il collegamento radio TBT per guidare gli interventi aerei;

GPS;

attrezzature per l'avvistamento;

accorgimenti per il riconoscimento delle squadre;

attrezzature di autoprotezione previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Le indicazioni relative alla localizzazione di detti mezzi e attrezzature vanno riportate sullo stesso tematismo che individua le aree e la localizzazione delle squadre d'intervento.

Le squadre a terra, sempre in diretto contatto radio o telefonico con le centrali operative, possono essere impiegate anche, ovviamente, nelle fasi di ricognizione-avvistamento-sorveglianza, in modo da ridurre il più possibile i tempi di intervento sul fuoco. Al di fuori dei periodi a rischio, il personale delle squadre può essere impiegato in attività di prevenzione del rischio incendi boschivi.

21. Sale operative unificate permanenti (SOUP).

La Sala operativa unificata permanente (SOUP) dovrà assicurare il collegamento e il coordinamento fra il livello regionale e quello locale; dovrà gestire l'intervento dei mezzi aerei regionali, ove esistenti nonché le fasi relative alla richiesta di concorso aereo dei mezzi aerei dello Stato per lo spegnimento degli incendi boschivi. Detta richiesta, opportunamente motivata, deve essere inoltrata secondo le procedure stabilite dal Dipartimento.

La SOUP, nei periodi a maggior rischio di incendio boschivo, dovrà assicurare un funzionamento di tipo continuativo e un collegamento permanente con le strutture operative interessate agli interventi (CFS, CNVVF, volontariato).

La SOUP contribuisce ad assolvere un insieme di esigenze proprie delle attività di protezione civile ed è pertanto auspicabile che, a regime, essa rappresenti il centro operativo regionale per il concorso alla gestione delle emergenze relative ai diversi rischi che insistono sul territorio regionale nonché l'organo di collegamento tra le componenti territoriali deputate a svolgere compiti di protezione civile.

22. Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti.

Il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 353/2000 prevede che in caso di inadempienza delle regioni, il Ministro dell'interno, avvalendosi del Dipartimento, del CNVVF e del CFS, sentita la Conferenza unificata, predisponga anche a livello interprovinciale le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

L'Ufficio territoriale di governo assicurerà il coordinamento (con operatività h24) delle risorse umane e dei mezzi disponibili sul territorio avvalendosi del CFS e del CNVVF, previa specifica pianificazione d'emergenza predisposta, per quanto possibile, secondo i criteri generali e le linee di indirizzo riportate nel presente documento.

V. Sezione aree naturali protette regionali.

Questa sezione segue la struttura del piano organizzata secondo i contenuti riportati in precedenza. Nel contempo, le particolari caratteristiche di pregio vegetazionale, ambientale, paesaggistico e socio-culturale impongono adeguate misure rafforzative per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi.

Le attività di previsione e prevenzione sono svolte dagli enti gestori (e solo in caso di inadempienza di questi, da province, comunità montane e comuni secondo le attribuzioni decise dalle regioni).

VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato.

Questa sezione contiene il piano predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000.

VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano.

La spesa relativa a tutte le attività previste nel piano e la ripartizione di questa sui capitoli di spesa regionali (relativi alle spese ordinarie, le spese di breve periodo, gli investimenti di medio e lungo periodo) è inserita in un'apposita sezione del piano stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Interno, foglio n. 350

02A02213

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 2002.

Modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, relativo al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli del debito pubblico, come modificato ed integrato dal decreto-legge n. 556 del 19 settembre 1986 (convertito in legge, dalla legge di conversione n. 759 del 17 novembre 1986), dal decreto-legge n. 372 del 9 settembre 1992 (convertito in legge, dalla legge di conversione n. 429 del 5 novembre 1992), dal decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 9, della legge n. 468 del 5 agosto 1978, così come integrato dalla legge n. 362 del 23 agosto 1988, che stabilisce che annualmente venga determinato il limite massimo di emissione dei titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare, nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato;

Visto l'art. 39 della legge n. 119 del 30 marzo 1981, che attribuisce al Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto il proprio decreto del 9 luglio 1992, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Vista la legge n. 313 del 12 agosto 1993, così come integrata dall'art. 54 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, sui termini di prescrizione dei titoli di Stato;

Visto l'art. 13 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, concernente la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Vista la legge n. 110 del 6 marzo 1996, relativa all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Vista la legge n. 94 del 3 aprile 1997 recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997 sul riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la legge n. 433 del 17 dicembre 1997, delega al Governo per l'introduzione dell'euro; nonché il decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 20 febbraio 1998, sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Tesoro;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il proprio decreto del 31 luglio 1998 sulle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 23 agosto 2000, relativo all'affidamento del servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, coordinato con la legge di conversione n. 409 del 23 novembre 2001, recante disposizioni urgenti relative all'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi ed altre operazioni di natura finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) al portatore sono fissate con decreti del direttore generale del Tesoro, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale,* i quali indicano l'importo, la durata, la scadenza, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica, con le modalità stabilite nel presente decreto.

Per ciascuna tipologia di titolo emesso è possibile effettuare riaperture in tranche. Al termine della procedura di assegnazione dei BOT con durata semestrale è disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di tale durata, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 12 e 13 del presente decreto.

Le suddette emissioni devono essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, citato nelle premesse, i decreti di emissione dei BOT del direttore generale del Tesoro, di cui all'art. 1 del presente decreto, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento. In questo caso, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Espletate le operazioni di asta secondo la procedura sopraindicata, con decreto del direttore generale del Tesoro vengono indicati, per ogni tipologia di titolo, il prezzo minimo accoglibile — derivante dal meccanismo di cui sopra — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, determinato ai sensi dell'art. 14 del presente decreto.

Art. 3.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta è accreditato nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Monte Titoli S.p.a.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213/1998, accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni» e può anche superare i trecentosessantacinque giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Art. 5.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di

esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto.

Art. 7.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 8.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito con decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 9.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 10.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal decreto del direttore generale del Tesoro, di cui al precedente art. 1 — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

Art. 11.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso. Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, sono prese in considerazione le tre richieste presentate ai prezzi più vantaggiosi per l'amministrazione.

Art. 12.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 2 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno stabilito, che coincide, di norma, con il giorno lavorativo successivo a quello in cui si è tenuta l'asta ordinaria.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato determinato nell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 9. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 7 e 8 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

In presenza di richieste di importo inferiore a quello spettante di diritto ovvero in assenza di richieste da parte di uno o più «specialisti», la differenza tra l'ammontare richiedibile di diritto e quello effettivamente richiesto ovvero di quanto non richiesto si assegna a quegli operatori che abbiano presentato richieste di importo superiore a quello loro spettante, applicando il rapporto di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nei singoli decreti di emissione di cui all'art. 1.

Art. 14.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A02244

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2002.

Riconoscimento al dott. Parra Prada Edwin Jobany di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Parra Prada Edwin Jobany ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico y cirujano conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale di medico in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medico y cirujano conseguito in data 16 giugno 1998 presso l'Università Industriale di Santander di Bucaramanga (Colombia) dal dott. Parra Prada Edwin Jobany, nato a Bucaramanga (Colombia) il 16 ottobre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. Il dott. Parra Prada Edwin Jobany è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02083

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Novella», in Salò, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 31 maggio 2001 con la quale la Società Tavina S.p.a., con sede in Salò (Brescia), via S. Francesco d'Assisi n. 6, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Novella» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «Acqua del Parco», sito nel comune di Salò (Brescia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Novella», che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «Acqua del Parco», sito nel comune di Salò (Brescia).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02091

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Nevissima», in Vinadio, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 21 febbraio 2001 con la quale il sindaco del comune di Vinadio ha chiesto il riconocimento dell'acqua minerale naturale denominata «Nevissima» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca sito in località Vallone Ischiator - Cascata Migliorero del comune di Vinadio (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Nevissima» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito dei permesso di ricerca sito in località Vallone Ischiator - Cascata Migliorero del comune di Vinadio (Cuneo).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02092

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Cime bianche», in Vinadio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 marzo 2001 con la quale il sindaco del comune di Vinadio ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Cime bianche» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca in località Strepeis - Bagni di Vinadio in comune di Vinadio (Cuneo);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 5 luglio 2001 e del 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Cime bianche» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca in località Strepeis - Bagni di Vinadio in comune di Vinadio (Cuneo).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02093

DECRETO 31 gennaio 2002.

Rettifica delle indicazioni sulle etichette dell'acqua minerale «Fonte della Madonnina della Calabria», in Girifalco - Società Calabria Acqua Minerale S.a.s., di Cristofaro Salvatore & C.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 9 luglio 1998, n. 3072-050 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte della Madonnina della Calabria» di Girifalco (Catanzaro) con il quale è stata autorizzata per le etichette la seguente dicitura «può avere effetti diuretici»;

Vista la domanda in data 2 ottobre 2001 con la quale la Società Calabria Acqua Minerale S.a.s., di Cristofaro Salvatore & C., con sede in Girifalco (Catanzaro), contrada Monte Covello, nell'inviare ulteriore documentazione, ha chiesto di poter riportare in etichetta anche le altre indicazioni contenute nel nulla osta del Ministero della sanità 31 gennaio 1985, n. 2430-217, non confermate dal decreto dirigenziale 9 luglio 1998, n. 3072- 050;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 dicembre 2001: «favorevole affinché la società possa riportare sulle etichette, oltre alle indicazioni già autorizzate, anche le seguenti: "Può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico e ridurre i valori dell'uricemia". La dicitura "stimola la funzione gastrica facilitando la digestione non può essere autorizzata in quanto la sperimentazione clinica sugli effetti digestivi manca di valutazioni strumentali"»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto dirigenziale 9 luglio 1998, n. 3072-05024, dopo la parola «diuretici» sono aggiunte le seguenti indicazioni: «Può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico e ridurre i valori dell'uricemia».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02095

DECRETO 31 gennaio 2002.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Ielo», in Pratella, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la nota in data 2 gennaio 2001, con la quale il settore acque minerali e termali della regione Campania ha trasmesso la domanda e la relativa documentazione prodotta dalla Società generale delle acque minerali a r.l., con sede in Roma, via G. Carducci n. 2, concernente il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Ielo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lete», sita nel comune di Pratella (Caserta) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Ielo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lete» sita nel comune di Pratella (Caserta).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02096

DECRETO 31 gennaio 2002.

Rettifica delle indicazioni sulle etichette dell'acqua minerale «Sveva», in Rionero in Vulture.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 18 gennaio 2001, n. 3364-236 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sveva» di Rionero in Vulture (Potenza);

Vista la domanda in data 10 luglio 2001, con la quale la società sorgente Traficante S.r.l., con sede in Rionero in Vulture (Potenza), contrada La Francesca, nell'inviare ulteriore documentazione, ha chiesto di poter riportare in etichetta l'indicazione «può avere effetti diuretici» e le indicazioni «stimola la digestione; può favorire le funzioni epatobiliari», già autorizzate con decreto ministeriale 15 gennaio 1987, n. 2513;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 2 del decreto dirigenziale 18 gennaio 2001, n. 3364-236, è sostituito dal seguente: «Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Stimola la digestione; può favorire le funzioni epatobiliari; può avere effetti diuretici".

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02097

DECRETO 31 gennaio 2002.

Rettifica delle indicazioni sulle etichette dell'acqua minerale naturale «San Pellegrino», in San Pellegrino Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 26 marzo 2001, n. 3378-243, di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Pellegrino» di San Pellegrino Terme (Bergamo);

Vista la domanda in data 16 luglio 2001, con la quale la società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, nell'inviare ulteriore documentazione ha chiesto di poter riportare in etichetta l'indicazione «stimola la digestione», indicazione già autorizzata con delibera regionale a seguito di nulla osta del Ministero della sanità 19 giugno 1984, n. 2295-94;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 12 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto dirigenziale 26 marzo 2001, n. 3378-243, dopo la parola «epatobiliari» è aggiunta la seguente indicazione: «Stimola la digestione».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il direttore generale:* SCRIVA

02A02098

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jevtovic Bojana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jevtovic Bojana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1999 presso la scuola secondaria di medicina «Nadezda Petrovic» di Zemun (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Jevtovic Bojana, nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 16 marzo 1976, è convertito ai fini dell'esercizio ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jevtovic Bojana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali diposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02116

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Blonska Beata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Blonska Beata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'istituto professionale per infermieri di Sokolow (Polonia) dalla sig.ra Blonska Beata, nata a Wegrow (Polonia) il giorno 18 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Blonska Beata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali diposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02117

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tiganus Mihalache Mihaela Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tiganus Mihalache Mihaela Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Tiganus Mihalache Mihaela Liliana, nata a Braila (Romania) il giorno 1° giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tiganus Mihalache Mihaela Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali diposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02118

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Dimitrijevic Dusko di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig Dimitrijevic Dusko ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinski tehnicar conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinski tehnicar conseguito nell'anno 1986 presso l'istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari di Leskovac (Repubblica di Serbia) dal sig. Dimitrijevic Dusko, nato a Lebane (Repubblica di Serbia) il giorno 26 ottobre 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dimitrijevic Dusko è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali diposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02119

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Terzic Milosevic Milanka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Terzic Milosevic Milanka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1988 presso l'istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari «Nadezda Vilimanovic-Jankovic» di Cacak (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Terzic Milosevic Milanka, nata a Guca (Repubblica di Serbia) il giorno 5 giugno 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Terzic Milosevic Milanka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali diposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02120

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Marinkovic Radmila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marinkovic Radmila ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinsku sestru pedijatrijskog conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinsku sestru pedijatrijskog conseguito nell'anno 1989 presso il centro di istruzione sani-

taria «Beograd» di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Marinkovic Radmila, nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 11 ottobre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Marinkovic Radmila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali diposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02121

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sikora Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sikora Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1995 presso l'istituto professionale per infermieri «J. Izycka» di Kielce (Polonia) dalla sig.ra Sikora Teresa, nata a Kielce (Polonia) il giorno 23 marzo 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sikora Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02099

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Carewicz Alicja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Carewicz Alicja ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987 presso l'istituto professionale per infermieri «Evelina Sawicka» di Bialystok (Polonia) dalla sig.ra Carewicz Alicja, nata a Bialystok (Polonia) il giorno 6 gennaio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Carewicz Alicja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02100

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Makuch Danuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Makuch Danuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso il liceo medico di Myslenice (Polonia) dalla sig.ra Makuch Danuta, nata a Jordanow (Polonia) il giorno 14 febbraio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Makuch Danuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02101

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ciupala Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciupala Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Ciupala Liliana, nata a Poduri (Romania) il giorno 21 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciupala Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02102

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Babata Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Babata Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Babata Daniela, nata a Iasi (Romania) il giorno 23 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Babata Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02103

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Vasiliu Leica Ady-Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vasiliu Leica Ady-Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Barlad (Romania) dalla sig.ra Vasiliu Leica Ady-Mihaela, nata a Barlad (Romania) il giorno 10 aprile 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vasiliu Leica Ady-Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02104

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rus Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rus Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola postliceale sanitaria di Cluj-Napoca (Romania) dalla sig.ra Rus Carmen, nata a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 19 febbraio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rus Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02105

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Podea Ion Alexandru di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Podea Ion Alexandru ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale sanitaria di Cluj-Napoca (Romania) dal sig. Podea Ion Alexandru, nato

a Dej (Romania) il giorno 31 marzo 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Podea Ion Alexandru è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02106

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Runa Hoxha Dhurata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Runa Hoxha Dhurata ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la facoltà di infermieri dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Runa Hoxha Dhurata, nata a Kryevidh (Albania) il giorno 15 luglio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Runa Hoxha Dhurata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02107

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jebali Salwa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jebali Salwa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1996, rilasciato dal Ministero della sanità di Tunisi (Tunisia) alla sig.ra Jebali Salwa, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 2 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jebali Salwa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02108

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Husariu Gabriela Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Husariu Gabriela Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997, presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Husariu Gabriela Mihaela, nata a Bacau (Romania) il giorno 27 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Husariu Gabriela Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02109

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Djurdjevic Zeljko di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Djurdjevic Zeljko ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinski tehnicar conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinski tehnicar conseguito nell'anno 1991, presso l'Istituto professionale militare per l'educazione dei quadri sanitari di Novi Sad (Repubblica di Serbia) dal sig. Djurdjevic Zeljko, nato a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 4 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Djurdjevic Zeljko è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02110

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Milosevic Dragan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con il quale il sig. Milosevic Dragan ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinski tehnicar conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinski tehnicar conseguito nell'anno 1997, presso l'Istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari di Zemun (Repubblica di Serbia) dal sig. Milosevic Dragan, nato a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 9 settembre 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Milosevic Dragan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02111

DECRETO 8 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tessenyova Jana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tessenyova Jana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere professionale conseguito nella Repubblica slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere professionale conseguito nell'anno 1991 presso la scuola media sanitaria di Trnava (Repubblica slovacca) dalla sig.ra Tessenyova Jana, nata a Nitra (Repubblica slovacca) il giorno 6 luglio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tessenyova Jana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02181

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Zemezmi Chedly di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Zemezmi Chedly ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Zemezmi Chedly, nato a El Hamma (Tunisia) il giorno 28 febbraio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Zemezmi Chedly è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02183

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Timoumi Kamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Timoumi Kamel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Timoumi Kamel, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 4 novembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Timoumi Kamel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02184

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Cherni Nabil di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Cherni Nabil ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Cherni Nabil, nato a Jendouba (Tunisia) il giorno 31 ottobre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cherni Nabil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02185

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Mihoub Sami di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mihoub Sami ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Mihoub Sami, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 2 luglio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mihoub Sami è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02186

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Ghariani Nabil di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ghariani Nabil ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Ghariani Nabil, nato a Sfax (Tunisia) il giorno 7 maggio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ghariani Nabil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02187

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ghouili Yousra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ghouili Yousra ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Ghouili Yousra, nata a Ghardimaou (Tunisia) il giorno 17 settembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ghouili Yousra è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02188

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tabane Rim di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tabane Rim ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Tabane Rim, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 9 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tabane Rim è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02189

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Khouildi Habiba di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Khouildi Habiba ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dalla sig.ra Khouildi Habiba, nata a Beja (Tunisia) il giorno 10 marzo 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Khouildi Habiba è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02190

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Mustapha Guedri di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mustapha Guedri ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Mustapha Guedri, nato a Sidi Bouzid (Tunisia) il giorno 21 ottobre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mustapha Guedri è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02191

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Chniter Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Chniter Ali ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Chniter Ali, nato a Boughrara (Tunisia) il giorno 1° aprile 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Chniter Ali è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02192

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Kacem Ben Ammou Sabeur di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kacem Ben Ammou Sabeur ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Kacem Ben Ammou Sabeur, nato a Dar Chaabane (Tunisia) il giorno 4 dicembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kacem Ben Ammou Sabeur è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02193

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nahdi Saida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nahdi Saida ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Nahdi Saida, nata a Bouarada (Tunisia) il giorno 30 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nahdi Saida è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02194

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Djbali Abdejalil di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Djbali Abdejalil ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Djbali Abdejalil, nato a Teboursouk (Tunisia) il giorno 25 giugno 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Djbali Abdejalil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02195

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Dridi Fredj di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dridi Fredj ha chiesto il riconoscimento dei titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Dridi Fredj, nato a Siliana (Tunisia) il giorno 24 dicembre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dridi Fredj è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02196

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Khaldi Noureddaher di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Khaldi Noureddaher ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Khaldi Noureddaher, nato a Tajerouin (Tunisia) il giorno 12 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Khaldi Noureddaher è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02197

DECRETO 13 febbraio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Focus».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali la specialità medicinale: «Focus» nelle confezioni: «400 mg compresse rivestite» 6 compresse rivestite A.I.C. 023293057 e «400 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite, A.I.C. n. 023293069;

Vista la nota datata 25 gennaio 2002 con la quale l'Ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali ha comunicato che il decreto n. 27 del 13 gennaio 2000 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale sopra indicata non è mai stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e pertanto non ha mai acquisito efficacia;

Ritenuto, pertanto, di dover annullare il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, limitatamente alla specialità medicinale sopra richiamata;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è annullato — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001:

FOCUS:

«400 mg compresse rivestite» 6 compresse rivestite - A.I.C. n. 023293057;

«400 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. 023293069.

Ditta Az. chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 febbraio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A02245

DECRETO 13 febbraio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo RK».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo l8 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda datata 21 dicembre 2001 della ditta Errekappa Euroterapici S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ATENOLOLO RK: 14 compresse 100 mg - A.I.C. n. 029533015.

Ditta Errekappa Euroterapici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 febbraio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A02246

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 ottobre 2001.

Soppressione degli uffici di leva, dei consigli di leva e dei gruppi selettori di Genova, Como, Brescia, Verona, Perugia, Ancona, Salerno e Lecce a decorrere dal 31 dicembre 2001.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ed in particolare l'art. 3, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 giugno 2000, n. 214, recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 464 del 1997;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2001, registro n. 4, foglio n. 236, con il quale sono state determinate per l'anno 2000 le date di soppressione e riorganizzazione degli enti di cui alle tabelle *C* e *D* allegate al decreto legislativo n. 214 del 2000;

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2001, registro n. 9, foglio n. 246, con il quale sono state determinate, per l'anno 2001, le date di soppressione e riorganizzazione di alcuni enti dell'Esercito di cui alle citate tabelle;

Considerato che, in applicazione del citato art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 46 del 1997, occorre determinare, a conclusione delle previste procedure, la data dei provvedimenti di soppressione degli uffici di leva, consigli di leva e gruppi selettori di Genova, Verona, Como, Brescia, Perugia, Ancona, Salerno e Lecce di cui alle tabella *C* allegata al decreto legislativo n. 214 del 2000;

Sulla proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici di leva, i consigli di leva ed i gruppi selettori di Genova, Como, Brescia, Verona, Perugia, Ancona, Salerno e Lecce sono soppressi a decorrere dal 31 dicembre 2001.

2. Le funzioni di selezione e reclutamento, già di competenza dei predetti organi, sono attribuite distretti militari indicati nella allegata tabella facente parte integrante del presente decreto.

Roma, 15 ottobre 2001

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14 Difesa, foglio n. 2

TABELLA

N.	Ente/comando interessato	Data	Note
1	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Genova	31 dicembre 2001	Le funzioni di selezione e reclutamento sono attribuite ai corrispondenti uffici del distretto militare di Torino
2	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Verona	31 dicembre 2001	Le funzioni di selezione e reclutamento sono attribuite ai corrispondenti uffici del distretto militare di Padova
3	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Como	31 dicembre 2001	Le funzioni di selezione e reclutamento sono attribuite ai corrispondenti uffici del distretto militare di Milano
4	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Brescia	31 dicembre 2001	Le funzioni di selezione e reclutamento sono attribuite ai corrispondenti uffici del distretto militare di Bologna
5	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Perugia	31 dicembre 2001	Le funzioni di selezione e reclutamento sono attribuite ai corrispondenti uffici del distretto militare di Firenze
6	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Ancona	31 dicembre 2001	Le funzioni di selezione e reclutamento sono attribuite ai corrispondenti uffici del distretto militare di Chieti
7	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Salerno	31 dicembre 2001	Le funzioni di selezione e reclutamento sono attribuite ai corrispondenti uffici dei distretti militari di Caserta e Bari
8	Ufficio leva, consiglio di leva e gruppo selettori di Lecce	31 dicembre 2001	Le funzioni di selezione e reclutamento sono attribuite ai corrispondenti uffici del distretto militare di Bari

02A02123

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 gennaio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Sant'Agata a r.l.», in Monticello Brianza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCO

Visto il verbale in data 6 febbraio 1971 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa edilizia «Sant'Agata a r.l.», con sede in Monticello Brianza ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Ferrari Ugo;

Visto le risultanze degli accertamenti effettuati in data 1° marzo 2001;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del sopracitato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale espresso nella riunione del 23 maggio 2001;

Decreta:

Il dott. Stefano Artese nato a Merate il 28 luglio 1962, avvocato, dottore commercialista con studio in Lecco, via Dante n. 20, è nominato liquidatore della società cooperativa edilizia «Sant'Agata a r.l.», con sede in Monticello Brianza, costituita in data 4 febbraio 1961, repertorio 9592 e 3110 per rogito notaio dott. Modesto Bosisio di Merate, in sostituzione del sig. Ferrari Ugo.

Lecco, 28 gennaio 2002

Il direttore provinciale: GALEAZZI

02A02029

DECRETO 31 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Nuova Habitat», in Sesto Fiorentino.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della Direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999, contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Vista la relazione dell'ispettore datata 30 giugno 2000, dalla quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto che il liquidatore non ha opposto contro deduzioni alla contestazione degli addebiti posti a fondamento della sostituzione;

Decreta:

Il sig. Petracchi Saverio, liquidatore della società cooperativa «Nuova Habitat», con sede in Sesto Fiorentino, via Dimaggio n. 190, numero iscrizione registro delle imprese di Firenze e codice fiscale n. 01346810482, B.U.S.C. n. 3519/147228, è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare della Direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999 dal dott. Vanni Genazzani, con studio in Firenze, via Pipo Spano n. 8.

Firenze, 31 gennaio 2002

Il dirigente: BIONDI

02A02179

DECRETO 31 gennaio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Helikop», in S. Casciano V. Pesa.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della Direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999, contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Vista la relazione dell'ispettore datata 22 settembre 2001, dalla quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto che il liquidatore non ha opposto contro deduzioni alla contestazione degli addebiti posti a fondamento della sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pugliaro Claudio nominato liquidatore della società cooperativa «Helikop», con sede in S. Casciano V. Pesa, via S. Pancrazio n. 77, numero di iscrizione registro delle imprese di Firenze e codice fiscale n. 04113560488, B.U.S.C. n. 5101241014, con delibera del 29 luglio 1999, è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare della Direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999 dal dott. Daniele Fico, con studio in Firenze, viale Redi n. 3.

Firenze, 31 gennaio 2002

Il dirigente: BIONDI

02A02180

DECRETO 5 febbraio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Trebisonda», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della Direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999, contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 30 marzo 2000, dal quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto che il liquidatore non ha opposto contro deduzioni alla contestazione degli addebiti posti a fondamento della sostituzione;

Decreta:

Il sig. Baragli Daniele nominato liquidatore della società cooperativa «Trebisonda», con sede in Firenze, via XXVII Aprile n. 11, c/o studio Baragli, 01324500485, B.U.S.C. n. 3576/149926, con delibera del 26 giugno 1985 è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare della Direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999 dal dott. Mauro Boscherini, con studio in Firenze, via Borgo Pinti n. 86.

Firenze, 5 febbraio 2002

Il dirigente: BIONDI

02A02178

DECRETO 12 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Il Pentagono», in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, in scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.

Società cooperativa «Il Pentagono» con sede in 72017 Ostuni (Brindisi), via Ayroldi 10/8, costituita per rogito dott. Loiacono Vicenzo in data 28 novembre 1984, repertorio n. 223868 registro società n. 3399 tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 2159/252813.

Brindisi, 12 febbraio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

02A02124

DECRETO 12 febbraio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Emme Emme», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì, secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/1998, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1995, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18.

Società cooperativa «Edilizia Emme Emme» con sede in 72100 Brindisi, via dei Mille, 3, costituita per rogito dott. Loiacono Vicenzo in data 28 novembre 1984, repertorio n. 223868 registro società n. 3399 tribunale di Brindisi - B.U.S.C. n. 20752/246602.

Brindisi, 12 febbraio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

02A02125

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 gennaio 2002.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Centro turistico Acli», in Como.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Considerato che con verbale di accertamento del 2 dicembre 2000, conseguente a diffida, gli ispettori ministeriali hanno rilevato che la cooperativa «Centro turistico Acli» non ha eliminato le irregolarità di carattere amministrativo-contabile e previdenziale rilevate nell'ispezione ordinaria del 30 marzo 1999, essendosi gli amministratori limitati alla sola approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 1998;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che nel caso in esame sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Centro turistico Acli», con sede in Como, costituita in data 28 febbraio 1989 a rogito notaio dott. Achille Cornelio di Como.

Art. 2.

Il dott. Alberto Malavasi, domiciliato a Concordia, via Longo n. 33, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al Commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 22 gennaio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A02182

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 febbraio 2002.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggioriiamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1559 del 27 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 5 febbraio 2002, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Piemonte

ISTITUTO SPERIMENTALE METALLI LEGGERI S.P.A. - (ISML).

Via Bovio n. 6 - 28100 Novara.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10 Ricerca e sviluppo nel settore della metallurgia, in particolare delle leghe di alluminio.

Punto di primo contatto:

tel. 0321-697159 - E-mail fiorini.isml@tin.it

fax 0321-697163 - Sito Internet www.isml.it

TECNO PIEMONTE S.R.L.

Via Martiri n. 184 - 28078 Romagnano Sesia (Novara).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

F45 Costruzioni;

L75 Pubblica amministrazione e difesa;

O90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili.

Punto di primo contatto:

tel. 0163-833660 - E-mail tecnop@intercom.it

fax 0163-834082 - Sito Internet www.tecnopiemonte.it

Trentino-Alto Adige

U.T.E. UFFICIO TECNICO ELETTRONICO S.R.L.

Località Ghiaie n. 171 - Spini di Gardolo - 38100 Trento.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.30 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali;

33.10.1 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali;

33.62.1 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici.

Punto di primo contatto:

tel. 0461-950633 - E-mail utecos@tin.it

fax 0461-960625 - Sito Internet www.utecostruzioni.it

Veneto

COMER S.P.A.

Via Vicenza n. 13 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vicenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

21.12 Fabbricazione della carta e del cartone;

29.55 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone;

29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchinari e apparecchi per le industrie chimiche.

Punto di primo contatto:

tel. 0445-695000 - E-mail antida@comer.vi.it

fax 0445-695100.

TDE MACNO S.P.A.

Via dell'Oreficeria n. 41 - 36100 Vicenza.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

32.20.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni;

23.2 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto:

tel. 0444-565444 - E-mail info@tdemacno.it

fax 0444-961999 - Sito Internet www.tdemacno.it

Lombardia

ISPE S.R.L.

Via Bruschetti n. 1 - 20125 Milano.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.30.2 Controllo qualità e certificazione prodotti;

74.30.1 Collaudi e analisi tecniche dei prodotti.

Punto di primo contatto:

tel. 02-67100695 - E-mail info@ispe.it

fax 02-67381628 - Sito Internet www.ispe.it

MR&D INSTITUTE S.R.L.

Via Carducci n. 8 - 21013 Gallarate (Varese).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio.

31 Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici;

29 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici.

Punto di primo contatto:

tel. 0331-791940 - E-mail bonassi@mrd-institute.com

fax 0331-773919 - Sito Internet www.mrd-institute.com

Emilia-Romagna

CITER S.C. A R.L.

Via Andrea Costa n. 39 - 41012 Carpi (Modena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti;

74.30.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti;

73 Ricerca e sviluppo;

72.60.2 Altri servizi connessi all'informatica.

Punto di primo contatto:

tel. 059-681398 - E-mail laboratorio@citer.it

fax 059-682151 - Sito Internet www.citer.it

DIGITEK S.P.A.

Via L. Romagnoli n. 24 - 41033 Concordia sulla Secchia (Modena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20.1 Costruzione di apparecchiature di misurazione elettrica ed elettronica e di strumenti di precisione.

Punto di primo contatto:

tel. 0535-57719 - E-mail graziellamanfredini@digitek.it

fax 0535-54533 - Sito Internet www.digitek.it

G.F. ELETTROIMPIANTI S.R.L.

Via Alessandro Volta n. 8 - Località Rubbiano - 43045 Solignano (Parma).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.30 Ricerca, produzione e commercializzazione di riempitrici, sperlatrici, formatrici di sacche, automazioni industriali e sistemi di controllo on-line.

Punto di primo contatto:

tel. 0525-300311 - E-mail gfe@gfe.it

fax 0525-300350 - Sito Internet www.gfe.it

Toscana

ALFA ELETTRONICA S.R.L.

Via Renato Fucini n. 4 - Poggibonsi - 53036 Firenze.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.20.3 Servizi di ingegneria integrata;

72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica.

Punto di primo contatto:

tel. 0577-922685 - E-mail l.pepi@alfaelettronica.it

fax 0577-922570 - Sito Internet www.alfaelettronica.it

AMBIENTE S.C.R.L.

Via degli Artigiani n. 53 - 54100 Massa.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10 Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturhli e dell'ingegneria;

74.30.1 Collaudi ed analisi tecniche;

74.20.6 Attività in materia di ingegneria, architettura ed altre attività tecniche.

Punto di primo contatto:

tel. 0585-855632 - E-mail lab@ambientescrl.com

fax 0585-855617 - Sito Internet www.ambiente.it

Campania

UNIPLAN SOFTWARE S.R.L.

Via G. Oberdan n. 52 - 84018 Scafati (Salerno).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.30 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali;

30.02 Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature per l'informatica;

32.20.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni.

Punto di primo contatto:

tel. 081-8508287 - E-mail info@uniserv.uniplan.it

fax 081-8503028 - Sito Internet www.uniplan.it

MARINO S.R.L.

Via Nazionale Appia n. 81 - 81028 Santa Maria a Vico (Caserta).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

15.98.3 Produzione fermenti lattici vivi;

74.30.2 Controllo qualità e certificazione prodotti.

Punto di primo contatto:

tel. 0823-809895 - E-mail info@marino.it

fax 0823-809352 - Sito Internet www.marino.it

Calabria

CIES - CENTRO DI INGEGNERIA ECONOMICO SOCIALE

Contrada Vermicelli cubo 3/D c/o UNICAL - 87036 Rende (Cosenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.20 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia;

74.20.3 Servizi di ingegneria integrata;

80.30.3 Scuole e corsi di formazione speciali.

Punto di primo contatto:

tel. 0984-4475 - E-mail g.miglionico@msjise.it

fax 0984-4475214 - Sito Internet www.majise.it

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

SIRTIS S.R.L.

Via Renata Bianchi n. 38 - 16152 Genova.

Punto di primo contatto:

tel. 010-6507674 - E-mail info@sirtis.it

fax 010-6507607 - Sito Internet www.sirtis.it

Già iscritta, modifica indirizzo sede legale.

F.I.A.C. S.P.A.

Via Vizzano n. 23 - 40044 Pontecchio Marconi (Bologna).

Punto di primo contatto:
tel. 051-6786811 E-mail fiac@fiac.it
fax 051-845261 - Sito Internet www.fiac.it
Già iscritta, modifica ragione sociale.

ISRIM S.C. A.R.L.
Località Pentima Bassa n. 21 - 05100 Terni.
Punto di primo contatto:
tel. 0744-547801 - E-mail info@isrim.it
fax 0744-470174 - Sito Internet www.isrim.it
Già iscritta, modifica numero telefonico, sito internet ed e-mail.

EIDON S.P.A.
Via Tavagnacco n. 51 - 33100 Udine.
Punto di primo contatto:
tel. 0432-499699 - E-mail eidon@eidon.it
fax 0432-499678 - Sito Internet www.eidon.it
Già iscritta, modifica indirizzo sede operativa.

CRF - COOPERATIVA RICERCA FINALIZZATA A R.L.
Via della Trasfigurazione n. 2 - 00151 Roma.
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:
Ricerca applicata e innovazione tecnologica;
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;
Manutenzione e realizzazione di apparecchiature per il controllo ambientale.
Punto di primo contatto:
tel. 339-5667567 - E-mail crf.puer@libero.it
fax 06-53270330.
Già iscritta, modifica settori attività laboratorio ed e-mail.

SIG ELETTRIC80 S.P.A.
via G. Marconi n. 23 - 42030 Viano (Reggio Emilia).
Punto di primo contatto;
tel. 0522-762011 - E-mail mirco.schianchi@sig-group.com
fax 0522-988481.
Già iscritta, modifica ragione sociale ed e-mail.

GALVANIN S.r.l.
Via dell'Industria n. 22 - 36035 Marano Vicentino (Vicenza).
Punto di primo contatto
tel. 0445-637507 - E-mail galvanin@galvaninsrl.it
fax 0445-637510 - Sito Internet www.galvaninsrl.it
Già iscritta, modifica indirizzo sede legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il dirigente: COBIS

02A02085

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 13 febbraio 2002.

Rettifica del primo comma dell'art. 27 del Regolamento interno e della lettera *a)* della tabella A) circa le attribuzioni della Prima Commissione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 7 febbraio 2002 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il primo comma dell'art. 27 del Regolamento interno e lettera *a)* della tabella A) - Attribuzioni della prima commissione.

Decreta:

Il primo comma dell'art. 27 del Regolamento interno è formulato come segue:

«Se dall'attività istruttoria compiuta dalle commissioni nell'ambito delle rispettive attribuzioni risultino fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, la commissione competente trasmette gli atti al vice presidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare».

La lettera *a)* della tabella A) del Regolamento interno circa le attribuzioni della prima commissione è formulata come segue:

«rapporti, esposti, ricorsi e doglianze concernenti magistrati; procedure di cui all'art. 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; richieste di tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati».

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2002

Il Presidente
CIAMPI

Il Segretario generale del Consiglio superiore della Magistratura
PRATIS

02A02155

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 4 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicati anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 720 del 30 gennaio 2002 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza nel giorno 31 gennaio 2002 dalle ore 8 alle ore 14 per la partecipazione del personale ad una assemblea sindacale;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza, protocollo n. 102 del 29 gennaio 2002 che ha comunicato la predetta chiusura;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza è accertato il 31 gennaio 2002 dalle ore 8 alle ore 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 4 febbraio 2002

Il direttore regionale: CARLETTA

02A02146

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici del pubblico registro automobilistico.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa nel giorno 23 gennaio 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito dell'adesione di tutto il personale dell'ufficio di cui al punto 1.1 all'assemblea sindacale indetta per il giorno 23 gennaio 2002, lo stesso è rimasto chiuso per l'impossibilità di assicurare i servizi essenziali.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 1° febbraio 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A02149

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 23 gennaio 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 23 gennaio 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di una assemblea sindacale con contestuale sciopero del personale, l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nel giorno 23 gennaio 2002; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari, con decreto del 22 gennaio 2002, ne ha disposto la chiusura, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in data 25 gennaio 2002, con nota protocollo n. 261/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 6 febbraio 2002

Il direttore regionale: PALMIERI

02A02017

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3937 del 22 gennaio 2002, del Direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo per il giorno 21 gennaio 2002;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, essendo stato causato da un guasto afferente l'unità di continuità e stabilizzazione dell'alimentazione del Server, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 28 gennaio 2002, prot. n. 153, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Lodi il giorno 21 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 febbraio 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A02133

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 febbraio 2002.

Variazione della denominazione della rappresentanza generale per l'Italia della Zürich Rückversicherung (Köln) AG, ora Converium Rückversicherung (Deutschland) AG, in Converium Italia rappresentanza generale della Converium Rückversicherung (Deutschland) AG, con sede in Milano. (Provvedimento n. 2045).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP del 13 dicembre 2001 con il quale la Zürich Rückversicherung (Köln) AG è stata autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria rappresentanza generale denominata Zurich Re Italia - filiale italiana - l'attività riassicurativa in tutti i rami vita indicati nel punto *a)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonché nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la comunicazione in data 9 gennaio 2002 della rappresentanza generale per l'Italia della Zürich Rückversicherung (Köln) AG, ora Converium Rückversicherung (Deutschland) AG, concernente la modifica della propria denominazione;

Prende atto

della variazione della denominazione della rappresentanza generale per l'Italia della Zürich Rückversicherung (Köln) AG, ora Converium Rückversicherung (Deutschland) AG, da Zurich Re Italia - filiale italiana - a Converium Italia, rappresentanza generale per l'Italia della Converium Rückversicherung (Deutschland) AG, con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il presidente: MANGHETTI

02A02215

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante: «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Art. 1.

Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di I.R.A.P.

1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ***(a)****, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale* ***(b)****.*

2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite altre modalità di distribuzione o di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati ***(b)****.*

3. La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ***(b)****.*

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ***(b)****.*

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ***(c)***.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

(a) Si trascrive il testo vigente degli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»:

«Art. 34 *(Attività)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e *l)* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)* del comma 1 dell'art. 32, svolgono le attività di cui alle lettere da *c)* a *f)* del comma 3.»;

«Art. 37 *(Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta)*. — 1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:

a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) elaborano le dichiarazioni;

c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

d) effettuano le operazioni di conguaglio da eseguire con le modalità di cui al comma 7;

e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.

3. I sostituti che non prestano assistenza fiscale consentono in ogni caso ai centri l'attività di raccolta degli atti e documenti necessari per l'attività di cui alle lettere da *c)* a *f)* del comma 3, dell'art. 34.

4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle

imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.».

(b) Commi sostituiti dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 2001, n. 292.

(c) Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:

«Art. 9 *(Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità)*. — 1. 4. *(Omissis)*.

5. I componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sui redditi delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono tali dichiarazioni senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.».

Art. 2.

Termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ***(a)****, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste Italiane S.p.a. tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta* ***(b)****.*

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3:

a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste Italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta ***(b)****.*

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 ***(b)****.*

4. (Abrogato) ***(c)****.*

4-bis. (Abrogato) ***(c)****.*

5. (Abrogato) ***(c)****.*

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(d)*, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 ***(e)***, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni ***(c)*** dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni ***(d)*** si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ***(i)(l)****.*

8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ***(m)(n)****.*

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo ***(o)****.*

(a) Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»:

«Art. 6 *(Dichiarazioni delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate)*. — 1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta locale sui redditi da esse dovuta e agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute dai soci o dagli associati.

2. La dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 4.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo indicato nell'art. 22, il bilancio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta. I ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari, secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la determinazione dell'imponibile devono essere indicati in apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai soggetti che, ammessi a regimi contabili semplificati, non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nonché alle società semplici e alle società ed associazioni ad esse equiparate.

5. I soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili, nonché ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.».

(b) Commi sostituiti dall'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(c) Commi abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(d) Si trascrive il testo vigente dell'art. 26, commi da 1 a 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore al doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati di Paesi aderenti all'Unione europea o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione, ovvero al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.

2. L'Ente poste Italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:

a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all'estero o a filiali estere di banche Italiane;

b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente poste italiane;

c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui al comma 1, dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.

3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all'art. 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.

3-*bis*. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere *g-bis)* e *g-ter)* del comma 1 dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 12,50 per cento ovvero con la maggiore aliquota a cui sarebbero assoggettabili gli interessi ed altri proventi dei titoli sottostanti nei confronti dei soggetti cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera *g-bis)*, la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi dei titoli ivi indicati, maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.».

(e) Si trascrive il testo vigente art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»:

«1. Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti. In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto è tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito.

2. Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta è prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non può essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori è equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi è dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1.».

(f) Si trascrive il testo vigente dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«Art. 30 *(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*. — I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedono l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di L. 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.

La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.

La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.».

(g) Parole sostituite dall'art. 1, comma 2, lettera *g)* numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 2000, n. 39.

(h) Parole sostituite dall'art. 1, comma 2, lettera *g)* numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999.

(i) Si trascrive il testo vigente dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«Art. 43 *(Termine per l' accertamento)*. — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.».

(l) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(m) Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) (soppressa);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-*bis. (Abrogato)*.».

(n) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(o) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

Art. 3.

Presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. ***(a)***

1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste Italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche a statuto autonomo, di cui all'articolo 4 può essere inclusa nella dichiarazione unificata. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ***(b)****.*

*2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-*bis *e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle per-*

sone fisiche che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) *e* b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,* ***(c)*** *dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.*

*2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43-*ter*, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* ***(d)****.*

*2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-*bis*, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.*

3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a)*,* b) *e* c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241* ***(e)*** *nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;*

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

*4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-*bis *e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.*

5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.

*6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-*bis *e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.*

7. Le banche e la Poste Italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.

*7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-*bis*, 2-*ter *e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.*

*7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis *e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.*

*8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis *e 3.*

*9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-*bis *e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* ***(f)*** *la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal*

soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.

9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ***(f)****, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.*

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.

11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ***(g)*** *e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.*

(a) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(b) Si trascrive il testo vigente dell'art. 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»:

«Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente.».

(c) Si trascrive il testo vigente dell'art. 87, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»:

«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.».

(d) Si trascrive il testo vigente dell'art. 43-*ter*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»:

«4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate: si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società o agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.».

(e) Si trascrive il testo vigente dell'art. 32 del decreto legislativo n. 241 del 1997:

«Art. 32 *(Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale)*. — 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera *a)* se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province;

c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, previa delega della propria associazione nazionale;

d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.».

(f) Per il riferimento all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si vedano i riferimenti normativi all'art. 2.

(g) Si trascrive il testo vigente dell'art. 12-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell'art. 12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto art. 12, volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell'art. 12 sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.».

Art. 4.

Dichiarazione dei sostituti d'imposta

1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ***(a)****, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1* ***(b)****.*

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi ***(b)****.*

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 ***(c)****, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto* ***(d)****, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni* ***(e)****. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1* ***(f)****.*

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ***(g)***, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis*, 2*-ter *e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 ottobre di ciascun anno* ***(h)****.*

5. (Abrogato) ***(i)****.*

6. (Abrogato) ***(l)****.*

6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ***(c)****, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali* ***(m)****.*

(a) Il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 reca disposizioni in materia di «Ritenute alla fonte».

(b) Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(c) Si trascrive il testo vigente degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«Art. 23 *(Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)*. — 1. Gli enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

1-*bis*. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17 dello stesso testo unico;

d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a-bis)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17-*bis* dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, nonché sui compensi e le indennità di cui all'art. 47, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-*bis* dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere *c)* e *f)* dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

5. *(Comma abrogato)*.».

«Art. 24 *(Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)*. — 1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'art. 23, che corrispondono redditi di cui all'art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'art. 48-*bis* del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'art. 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.

1-*bis*. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'art. 48-*bis*, comma 1, lettera *d-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.

1-*ter*. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.

2. *(Abrogato)*.».

«Art. 25 *(Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi)*. — 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b)* e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell'esercizio di imprese.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera *c)* dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.

I compensi e le somme di cui al n. 9) dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo

d'imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.».

«Art. 25-*bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)*. — I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito.

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'intero ammontare delle provvigioni percepite. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono.

Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.».

«Art. 29 *(Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'art. 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera *a)* e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17 dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi providenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-*bis*, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.».

(d) Si trascrive il testo vigente dell'art. 7-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:

«Art. 7-*bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta)*. — 1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

(e) Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni».

(f) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(g) Per il riferimento all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si vedano i riferimenti normativi all'art. 2.

(h) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(i) Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999.

(l) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(m) Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

Art. 5.

Dichiarazione nei casi di liquidazione

1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ***(a)*** *e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, per il tramite di una banca o di un ufficio postale ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo, in via telematica* ***(b)***.

2. (Abrogato) ***(c)***.

3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta.

4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalità, esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi è stato esercizio provvisorio ***(d)***.

5. Resta fermo, anche durante la liquidazione l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

(a) Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata)*. — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.».

(b) Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(c) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(d) Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

Art. 5-*bis.*

Dichiarazione nei casi di trasformazione di fusione e di scissione ***(a)***

1. In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.

2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.

3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'articolo 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ***(b)*** *deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile* ***(c)****, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.*

4. Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.

———

(a) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(b) Si trascrive il testo vigente dell'art. 123-*bis*, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui al comma 10 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.».

(c) Si trascrive il testo vigente dell'art. 2504 del codice civile:

«Art. 2504 *(Atto di fusione)*. — La fusione deve essere fatta per atto pubblico.

L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.».

Art. 6.

(Abrogato) ***(a)***

———

(a) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001. La disciplina contenuta negli articoli 6 e 7, abrogati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, è stata trasfusa nell'art. 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, emanato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1999, n. 241, che si trascrive:

«Art. 13 *(Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi)*. — 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef:

a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un Caf-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un Caf-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalità di cui alla lettera *b)*, del comma 1, del presente articolo a condizione che:

a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione;

b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3.

5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo:

a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;

b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.

6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo.».

Art. 7.

(Abrogato) ***(a)***

(a) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

Art. 8.

Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti

1. Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1º febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ***(a)****, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2 del medesimo decreto* ***(b)****, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonché i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative* ***(c)****.*

2. Nella dichiarazione sono indicati i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli, nonché gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire direttamente ***(c)****.*

3. Le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(d)***.

4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari di cui al comma 1 ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa è anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale ***(e)****.*

5. (Abrogato) ***(f)****.*

6. Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9 e all'articolo 3 ***(g)****.*

7. I soggetti di cui all'articolo 73, primo comma, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(h)***, eseguono i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto secondo le modalità e i termini indicati sul capo terzo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ***(i)***.

(a) Si trascrive il testo vigente dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 10 *(Operazioni esenti dall'imposta)*. — Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse

di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

8-*bis)* le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7), nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;

10) *(abrogato)*;

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1, lettere *c-quater)* e *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus;

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

14) le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;

15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da Onlus;

16) le prestazioni relative ai servizi postali;

17) *(soppresso)*;

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) e prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) *(soppresso)*;

26) *(soppresso)*;

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;

27-*bis)* i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi o liquidi;

27-*ter)* le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus;

27-*quater)* le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1997, n. 382.

27-*quinquies)* le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*1 e 19-*bis*2.

27-*sexies)* le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.».

(b) Si trascrive il testo vigente dell'art. 19-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 19-*bis*2 *(Rettifica della detrazione)*. — 1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione

in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.

2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.

3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.

4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'art. 19, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.

5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.

6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.

7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.

9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.».

(c) Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(d) Si trascrive il testo vigente dell'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.».

(e) Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(f) Comma abrogato dall'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999.

(g) Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(h) Per il riferimento all'art. 73, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si vedano i riferimenti normativi all'art. 3.

(i) Il capo terzo del decreto legislativo n. 241 del 1997, reca «Disposizioni in materia di riscossione».

Art. 8-*bis*.

Comunicazione dati IVA ***(a)***

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione IVA annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.

2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ***(b)****, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 8, i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* ***(c)****, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonché le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.*

3. Gli enti o le società partecipanti che si sono avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma dell'arti-

colo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ***(d)****, inviano singolarmente la comunicazione dei dati relativamente alla propria attività.*

4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

6. Per l'omissione della comunicazione o l'invio di tale comunicazione con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ***(e)****.*

(a) Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001.

(b) Per il riferimento all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si vedano i riferimenti normativi all'art. 8.

(c) Si trascrive il testo vigente dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 88 *(Stato ed enti pubblici)*. — 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali, e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali.».

(d) Per il riferimento all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si vedano i riferimenti normativi all'art. 3.

(e) Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

«Art. 11 *(Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto)*. — 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera *a)* o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. *(Abrogato)*.

4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.

6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni.

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.».

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. Per l'anno 1998, le dichiarazioni predisposte mediante l'utilizzo dei sistemi informatici sono presentate all'Amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio della Poste Italiane S.p.a. convenzionata, mentre le altre sono presentate per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 1. Si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 3.

2. Per l'anno 1999 sono presentate esclusivamente per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., convenzionate:

a) le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, da redigere su modelli approvati con decreti emanati nel corso del 1998;

b) le dichiarazioni di cui all'articolo 74-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da redigere su modelli approvati con decreto ministeriale 15 gennaio 1998.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1998.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, lettera *a)*, 11, comma 1, lettera *e)*, e 12, comma 4, e, nel decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, si intende abrogato l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i commi 11 e 12 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si intendono abrogati. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il primo comma dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, si intende abrogato.

7. Qualora sia presentata dai coniugi dichiarazione separata essendo stata presentata per l'anno precedente dichiarazione congiunta e, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore l'acconto rispetto all'imposta dovuta da uno dei coniugi, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti per l'omesso o insufficiente versamento degli acconti.

8. Dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si intende abrogato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalla stessa data si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 5, e 4 del presente regolamento.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 8, 9, 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 28 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i commi 172, lettera *e)*, 178 e 179, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono abrogati e nell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, le parole da: «e devono» a «decreto n. 600» sono soppresse.

10. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti, contenuti in ogni atto normativo, si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

02A02147

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8724
Yen giapponese	116,66
Corona danese	7,4339
Lira Sterlina	0,61140
Corona svedese	9,1100
Franco svizzero	1,4772
Corona islandese	87,82
Corona norvegese	7,7530
Lev bulgaro	1,9486
Lira cipriota	0,57670
Corona ceca	31,730
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,51
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5581
Lira maltese	0,3988
Zloty polacco	3,6503
Leu romeno	28262
Tallero sloveno	223,3524
Corona slovacca	41,922
Lira turca	1208000
Dollaro australiano	1,6995
Dollaro canadese	1,3938
Dollaro di Hong Kong	6,8041
Dollaro neozelandese	2,0915
Dollaro di Singapore	1,5979
Won sudcoreano	1149,82
Rand sudafricano	9,9236

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02449

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biofloxoral»

Estratto decreto n. 790 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BIOFLOXORAL, nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 12 capsule, «20 mg compresse solubili» 12 compresse e «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 60 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, c.a.p. 00165, codice fiscale n. 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide» 12 capsule, A.I.C. n. 035152014 (in base 10), 11JS4G (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione controllo confezionamento).

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg equivalente a fluoxetina 20 mg;

eccipienti: amido pregelatinizzato 205,64 mg; silice colloidale 3,5 mg; magnesio stearato 3,5 mg;

componente della capsula: gelatina 65 mg; biossido di titanio 0,8 mg.

confezione: «20 mg compresse solubili» 12 compresse, A.I.C. n. 035152026 (in base 10), 11JS4U (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione controllo confezionamento).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg equivalente a fluoxetina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 142,67 mg; saccarina sodica 11,19 mg; mannitolo 14,56 mg; sorbitolo 6,71 mg; aroma di anice 2,24 mg; aroma di menta peperita 1,12 mg; silicio diossido colloidale 5,93 mg; amido pregelatinizzato 55,93 mg; sodio stearil fumarato 5,93 mg; polivinilpirrolidone 41,38 mg;

confezione: «20 mg/5 ml soluzione uso orale» 1 flacone da 60 ml, A.I.C. n. 035152038 (in base 10), 11JS56 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione controllo confezionamento).

Composizione: 5 ml di soluzione contengono:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg equivalente a fluoxetina 20 mg;

eccipienti: acido benzoico 2,5 mg; sorbitolo soluzione 70% 4500 mg; glicerina 1000 mg; aroma di menta 5 mg; acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02142

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kobac»

Estratto decreto A.I.C. n. 791 del 14 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale KOBAC nella forma e confezione: «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: I.BIR.N. - Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l., con sede legale in Roma (Tor Sapienza), via V. Grassi, 9/11/13/15, codice fiscale n. 00583540588.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse, A.I.C. n. 034362018 (in base 10), 10SNP2 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

forma farmaceutica: compresse rivestite con film;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale:

Biopharma S.r.l. - Via delle Gerbere snc - 00040 Santa Palomba (Roma);

I.BIR.N. - Istituto Bioterapico Nazionale S.r.l. - Via Vittorio Grassi nn. 9/15.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato 1200 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la bacampicillina ha dimostrato di essere clinicamente attiva nella terapia di un numero notevole di infezioni dovute a ceppi sensibili di batteri Gram-positivi e Gram-negativi:

infezioni del basso apparato respiratorio: bronchite e polmonite da ceppi sensibili di pneumococco, streptococco, stafilococco non penicillinasi produttore ed H. influenzae;

altre infezioni del basso apparato respiratorio: faringite, tonsillite, otite media, sinusite, laringite ed epiglottite da ceppi sensibili di streptococco beta-emolitico, stafilococco non penicillinasi produttore, pneumococco ed H. influenzae;

infezioni dell'apparato genito-urinario: cistite acuta e ricorrente, uretrite, pielonefrite prostatite da ceppi sensibili di E. coli, enterococco, stafilococco non penicillinasi produttore. Proteus mirabilis e Neisseria gonorrhoeae;

infezioni della pelle e dei tessuti molli: impetigine, erisipela, piodermite cellulite, ascessi e ferite traumatiche e post-operatorie, da ceppi sensibili di stafilococco non penicillinasi produttore, streptococco ed enterococco;

infezioni intestinali da ceppi sensibili di shigella e salmonella (inclusa la S. tifosa);

infezioni odontostomatologiche acute e croniche sostenute da germi sensibili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02145

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cloriflox»

Estratto decreto A.I.C. n. 809 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLORIFLOX, nelle forme e confezioni: «20 mg compresse solubili» 12 compresse, «20 mg capsule rigide» 12 capsule, «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone da 60 ml.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, codice fiscale 03363740659.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse solubili» 12 compresse - A.I.C. n. 034916015 (in base 10), 119KPH (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse solubili;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.r.l. - Strada Paduni n. 242 - Anagni (Frosinone).

Composizione: ogni compressa solubile contiene:

principio attivo: Fluoxetina cloridrato mg 22,36 pari a fluoxetina mg 20;

eccipienti: cellulosa microcristallina, saccarina sodica, mannitolo, sorbitolo, aroma di anice, aroma di menta peperita, silicio diossido colloidale, amido di mais, sodio stearil fumarato, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezione: «20 mg capsule rigide» 12 capsule - A.I.C. n. 034916027 (in base 10), 119KPV (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: capsule rigide;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.r.l. - Strada Paduni n. 242 - Anagni (Frosinone).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato mg 22,36 pari a fluoxetina mg 20;

eccipienti: amido pregelatinizzato, silice colloidale, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

componenti della capsula: biossido di titanio, gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

confezione: «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone da 60 ml - A.I.C. n. 034916039 (in base 10), 119KQ7 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: soluzione orale;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.r.l. - Strada Paduni n. 242 - Anagni (Frosinone).

Composizione: 5 ml di soluzione contengono:

principio attivo: fluoxetina cloridrato mg 22,36 pari a fluoxetina mg 20;

eccipienti: acido benzoico, sorbitolo soluzione 70%, glicerina, aroma di menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02137

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levicor»

Estratto decreto n. 760 del 12 dicembre 2001

Medicinale: LEVICOR.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Bioindustria Farmaceutici S.r.l., con sede in Borgo San Michele - Latina, strada statale 156 km 50, con codice fiscale n. 00885470062:

confezioni:

A.I.C. n. 016514010 - im IV sc 5 fiale l ml;

A.I.C. n. 016514022 - flacone gocce 15 ml 150 mg;

è ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.p.a., con sede in Borgo San Michele - Latina, ss 156 km 50, con codice fiscale n. 06954380157.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02135

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immucyst»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 811 del 12 dicembre 2001

Specialità medicinale: IMMUCYST.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur s.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lyon, Avenue Pont Pasteur 2, c.a.p. 69007, Francia.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni ora autorizzate sono: «Immucyst» è indicato per uso intravescicale nel trattamento e nella profilassi del carcinoma in situ (CIS) primario o recidivante della vescica urinaria e per la profilassi a seguito di resezione transuretrole (TUR) dei tumori papillari primari o recidivanti di livello Ta e/o T_1, oppure di qualsiasi loro combinazione, nonostante il trattamento intravescicale precedente». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento;

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028422018 - 3 f. liof + 3 f. solv. l ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione della confezione, già registrate, di seguito indicata:

A.I.C. n. 028422018 - 3 f. liof + 3 f. solv. l ml varia a «polvere e solvente per sospensione endovescicale» 3 flac. polv. + 3 flac. solv. 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02136

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeans»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 6 del 18 gennaio 2002

Medicinale: VALEANS.

Titolare A.I.C.: Valeas Ind. Chim. Farm. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri, 10 - c.a.p. 20133, Italia - codice fiscale 04874990155.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata.

Relativamente alla confezione 025941028:

da: principio attivo invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico, cellulosa microgranulare, talco, silice precipitata, magnesio stearato, E132, E127, gelatina;

a: pincipio attivo: invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico diidrato, cellulosa microgranulare, talco, silice, magnesio stearato carbossimetilamido sodico A, E132 indigotina, E127 eritrosina, alluminio ossido idrato, gelatina;

relativamente alla confezione 025941016:

da: principio attivo invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico, cellulosa microgranulare, talco, silice precipitata, magnesio stearato, E110, gelatina;

a: principio attivo: invariato;

eccipienti: calcio fosfato bibasico diidrato, cellulosa microgranulare, talco, silice, magnesio stearato, carbossimetilamido sodico A, E110 giallo arancio S, alluminio ossido idrato, gelatina;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 025941016 - 24 capsule 0,50 mg;

AIC n. 025941028 - 24 capsule 0,25 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

AIC n. 025941016 - 0,50 mg capsule rigide 24 capsule;

AIC n. 025941028 - 0,25 mg capsule rigide 24 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac»

Estratto provvedimento UPC/II/1099 del 28 gennaio 2002

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126019/M;

10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 5 ml - A.I.C. n. 034126021/M;

1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126033/M;

10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml - A.I.C. n. 034126045/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD s.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del principio attivo (tossoide pertussico purificato).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetravac»

Estratto provvedimento UPC/II/1100 del 28 gennaio 2002

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 034127011/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034127023/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 034127035/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 034127047/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD s.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0154/001/W011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del principio attivo (tossoide pertussico purificato).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02143

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Estratto provvedimento UPC/II/1105 del 5 febbraio 2002

Specialità medicinale: SAIZEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026863011/M - 1,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863023/M - 1,33 mg - 3 flaconi liofilizzato + 3 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863035/M - 3,33 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863047/M - 0,67 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863050/M - 8 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 026863062/M - 8 mg - 5 flaconi liofilizzato + 5 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863074/M - 8 mg Easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia solvente + 1 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863086/M - 8 mg Easyject - 5 flaconi liofilizzato + 5 cartucce solvente + 5 kit ricostruzione;

A.I.C. n. 026863098/M - 1,33 mg - 10 flaconi liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863100/M - 1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione;

A.I.C. n. 026863112/M - 5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce solv. inseriti in un dispositivo per la ricostruzione.

Titolare A.I.C.: Serono pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/0025/001-006/W022.

Tipo di modifica: aggiunta indicazione terapeutica.

Modifica apportata: deficit marcato dell'ormone della crescita nell'adulto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02144

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.51/D17 del 31 gennaio 2002 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE CON GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N).

Confezioni:

contenitore rigido lt 2,5 - A.I.C. n. 031488 012;

contenitore rigido lt 3 - A.I.C. n. 031488 024;

contenitore rigido lt 5 - A.I.C. n. 031488 036;

contenitore rigido lt 6 - A.I.C. n. 031488 048;

contenitore rigido lt 7 - A.I.C. n. 031488 051;

contenitore rigido lt 8 - A.I.C. n. 031488 063;

contenitore rigido lt 10 - A.I.C. n. 031488 075;

contenitore rigido lt 10,7 - A.I.C. n. 031488 087.

Specialità medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE ACIDE SENZA GLUCOSIO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

contenitore rigido lt 2,5 - A.I.C. n. 031489 014;

contenitore rigido lt 3 - A.I.C. n. 031489 026;

contenitore rigido lt 5 - A.I.C. n. 031489 038;

contenitore rigido lt 6 - A.I.C. n. 031489 040;

contenitore rigido lt 7 - A.I.C. n. 031489 053;

contenitore rigido lt 8 - A.I.C. n. 0314890 65;

contenitore rigido lt 10 - A.I.C. n. 031489 077;

contenitore rigido lt 10,7 - A.I.C. n. 031489 089.

Specialità medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE BASICHE PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

contenitore rigido lt 2,5 - A.I.C. n. 031490 016;

contenitore rigido lt 3 - A.I.C. n. 031490 028;

contenitore rigido lt 5 - A.I.C. n. 031490 030;

contenitore rigido lt 6 - A.I.C. n. 031490 042;

contenitore rigido lt 7 - A.I.C. n. 031490 055;

contenitore rigido lt 8 - A.I.C. n. 031490 067;

contenitore rigido lt 10 - A.I.C. n. 031490 079;

contenitore rigido lt 10,7 - A.I.C. n. 031490 081.

Specialtà medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE CON ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

contenitore rigido lt 2,5 - A.I.C. n. 031496 019;

contenitore rigido lt 3 - A.I.C. n. 031496 021;

contenitore rigido lt 5 - A.I.C. n. 031496 033;

contenitore rigido lt 6 - A.I.C. n. 031496 045;

contenitore rigido lt 7 - A.I.C. n. 031496 058;

contenitore rigido lt 8 - A.I.C. n. 031496 060;

contenitore rigido lt 10 - A.I.C. n. 031496 072;

contenitore rigido lt 10,7 - A.I.C. n. 031496 084.

Specialità medicinale: SOLUZIONI CONCENTRATE SENZA ACETATO PER EMODIALISI (RANGE F.U.N.).

Confezioni:

contenitore flessibile lt 1 - A.I.C. n. 031513 017;

contenitore flessibile lt 1,5 - A.I.C. n. 031513 029;

contenitore flessibile lt 3 - A.I.C. n. 031513 031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia & Upjohn S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

Con il decreto n. 800.5/R.M.213/D19 del 4 febbraio 2002 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: CIMETIDINA.

Confezioni:

2 tubi 20 compresse effervescenti 200 mg - A.I.C. n. 034221010;

3 tubi 20 compresse effervescenti 200 mg - A.I.C. n. 034221022;

5 tubi 10 compresse effervescenti 400 mg - A.I.C. n. 034221 034;

3 tubi 10 compresse effervescenti 800 mg - A.I.C. n. 034221 046;

5 tubi 10 compresse effervescenti 800 mg - A.I.C. n. 034221 059;

40 compresse film rivestite 200 mg - A.I.C. n. 034221 061;

60 compresse film rivestite 200 mg - A.I.C. n. 034221 073;

50 compresse film rivestite 400 mg - A.I.C. n. 034221 085;

30 compresse film rivestite 800. mg - A.I.C. n. 034221 097;

50 compresse film rivestite 800 mg - A.I.C. n. 034221 109.

Specialità medicinale: ACICLOVIR.

Confezioni:

25 compresse 200 mg - A.I.C. n. 034132 011;

25 compresse 400 mg - A.I.C. n. 034132 023;

30 compresse 400 mg - A.I.C. n. 034132 035;

25 compresse 800 mg - A.I.C. n. 034132 047;

35 compresse 800 mg - A.I.C. n. 034132 050.

Specialità medicinale: ACICLOVIR FAGEN.

Confezioni:

tubo da 3 g - A.I.C. n. 034831 014;

tubo da 10 g - A.I.C. n. 034831 026;

tubo da 2 g - A.I.C. n. n. 034831 038;

tubo da 15 g - A.I.C. n. n. 034831 040.

Specialità medicinale: ALPRAZOLAM FAGEN.

Confezioni:

0,25 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 041;

0,25 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 054;

0,25 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 066;

0,25 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 078;

0,25 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 080;

0,25 mg 300 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 092;

0,5 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 104;

0,5 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 116;

0,5 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 128;

0,5 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 130;

0,5 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 142;

0,5 mg 300 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 155;

0,5 mg 100 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 229;

1 mg 10 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 167;

1 mg 20 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 179;

1 mg 30 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 181;

1 mg 50 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 193;

1 mg 60 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 205;

1 mg 100 compresse in blister - A.I.C. n. 033709 217.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fagen S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

02A02140-02A02141

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina Fagen»

Con il decreto n. 800.5/R.M.213/D18 del 4 febbraio 2002 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: CEFAZOLINA FAGEN.

Confezioni:

500 mg polvere per soluzione iniettabile, 1 flacone uso IM IV - A.I.C. n. 034710 018;

500 mg polvere per soluzione iniettabile, 5 flaconi uso IM IV - A.I.C. n. 034710 020;

500 mg polvere per soluzione iniettabile, 10 flaconi uso IM IV - A.I.C. n. 034710 032;

500 mg polvere per soluzione iniettabile, 25 flaconi uso IM IV - A.I.C. n. 034710 044;

500 mg polvere per soluzione iniettabile, 50 flaconi uso IM IV - A.I.C. n. 034710 057;

500 mg polvere per soluzione iniettabile, 100 flaconi uso IM IV - A.I.C. n. 034710 069;

1 g polvere per soluzione iniettabile, 1 flacone uso IM IV - A.I.C. n. 034710 071;

1 g polvere per soluzione iniettabile, 5 flaconi uso IM IV - A.I.C. n. 034710 083;

1 g polvere per soluzione iniettabile, 10 flaconi uso IM IV - A.I.C. n. 034710 095;

1 g polvere per soluzione iniettabile, 25 flaconi uso IM IV - A.I.C. n. 034710 107;

1 g polvere per soluzione iniettabile, 50 flaconi uso IM IV - A.I.C. n. 034710 119;

1 g polvere per soluzione iniettabile, 100 flaconi uso IM IV- A.I.C. n. 034710 121.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta FAGEN S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

02A02139

Autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «Ibaflin».

Estratto provvedimento n. 1 del 10 gennaio 2002

Oggetto del provvedimento: IBAFLIN.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale a nuove confezioni autorizzate con decisione della Commissione europea C/2000/3952.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxemeer Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l., via Walter Tobagi 7 - Peschiera Borromeo (Milano).

EU/2/00/022/005 - 150 mg blister di pvc/alluminio 10 cpr per cani - A.I.C. n. 103035059;

EU/2/00/022/006 - 150 mg blister di pvc/pvdc/alluminio 10 cpr per cani - A.I.C. n. 103035061;

EU/2/00/022/007 - 300 mg blister di pvc/alluminio 8 cpr per cani - A.I.C. n. 103035073;

EU/2/00/022/008 - 300 mg blister di pvc/pvdc/alluminio 8 cpr per cani - A.I.C. n. 103035085.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta in copia unica ripetibile.

Le nuove confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione C/2000/1462 e C/2000/3952 e con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02127

Autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB 4-91».

Estratto provvedimento n. 13 del 4 febbraio 2002

Oggetto del provvedimento: NOBILIS IB 4-91.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale a nuove confezioni autorizzate con decisione della commissione europea dell'11 maggio 1999 pubblicata nella G.U.C.E. C 180 del 25 giugno 1999.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 5831 AN Boxemeer Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l., via Walter Tobagi 7 - Peschiera Borromeo (Milano).

EU/2/98/006/009 - flacone di vetro da 10 ml contenente 500 dosi - A.I.C. n. 10288495;

EU/2/00/006/010 - 10 flaconi di vetro da 10 ml contenenti 500 dosi - A.I.C. n. 102884107.

Il vaccino in oggetto va impiegato e somministrato così come previsto dal decreto direttoriale del 31 agosto 1999, art. 2.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile e di copia del modulo di notifica del virus della bronchite infettiva dei polli.

Le nuove confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea e con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione.

II presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Geamicin»

Estratto provvedimento n. 10 del 18 gennaio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: GEAMICIN.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.A., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense Km 20,3, codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: aggiunta siti produttivi del principio attivo.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta dei seguenti siti produttivi del principio attivo (Gentamicina solfato):

1) Yantai No. 2 Pharmaceutical Factory (Yantai Justaware Pharmaceutical Co. Ltd) No. 1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai city-Shangdong Province-China;

2) Fuzhou Antibiotic Group Corp.-Gong Ye Road-RC-350002-Fuzhou;

3) Kaifeng Pharmaceutical Factory No. 1, Yunan street, Kaifeng City-Henan Province-China.

Alle confezioni sottoindicate della specialità medicinale per uso veterinario «Geamicin» vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone solv. 19,2 ml - A.I.C. n. 102070024;

flacone polv. 6 g + flacone solv. 96 ml - A.I.C. n. 102070036;

flacone polv. 12,7 g + flacone solv. 72 ml - A.I.C. n. 102070051;

flacone polv. 30 g + flacone solv. 480 ml - A.I.C. n. 102070063.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02130

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Enflu»

Estratto provvedimento n. 7 del 18 gennaio 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario BIO ENFLU vaccino inattivato, in adiuvante oleoso contro la pseudopeste, l'enterite emorragica, l'influenza e le infezioni da Pasteurella anatipestifer dei tacchini nelle confezioni flacone da 250 ml (500 dosi) e flacone da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 102342.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa della sostanza attiva.

È autorizzata la produzione dell'antigene in bulk (sostanza attiva) del prodotto medicinale per uso veterinario suindicato anche presso l'officina farmaceutica della ditta Merial di Lione (Francia) con stabulario a Saint Vulbas.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02128

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Otogent»

Estratto provvedimento n. 9 del 18 gennaio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: OTOGENT.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini SpA., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense Km 20,3, codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: aggiunta siti produttivi del principio attivo.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta dei seguenti siti produttivi del principio attivo (Gentamicina solfato):

1) Yantai No. 2 Pharmaceutical Factory (Yantai Justaware Pharmaceutical Co. Ltd) No. 1Yanfu Road, Zhifu District, Yantai city-Shangdong Province-China;

2) Fuzhou Antibiotic Group Corp.-Gong Ye Road-RC-350002-Fuzhou;

3) Kaifeng Pharmaceutical Factory No.1, Yunan street, Kaifeng City-Henan Province-China.

Alla confezione sottoindicata della specialità medicinale per uso veterinario «Otogent» viene ora attribuito il seguente numero di A.I.C.: flacone 30 ml - A.I.C. n. 102096017.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02129

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gentagil»

Estratto provvedimento n. 11 del 18 gennaio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario GENTAGIL.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,3, codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: aggiunta siti produttivi del principio attivo.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta dei seguenti siti produttivi del principio attivo (gentamicina solfato):

1) Yantai No. 2 Pharmaceutical Factory (Yantai Justaware Pharmaceutical Co. Ltd) No. 1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai city-Shangdong Province-China;

2) Fuzhou Antibiotic Group Corp.-Gong Ye Road-RC-350002-Fuzhou;

3) Kaifeng Pharmaceutical Factory No. 1, Yunan street, Kaifeng City-Henan Province-China.

Alle confezioni sottoindicate della specialità medicinale per uso veterinario «Gentagil» vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone 250 ml al 3% - A.I.C. n. 102076015;

flacone 500 ml al 10% - A.I.C. n. 102076027;

flacone 500 ml al 3% - A.I.C. n. 102076039;

flacone 100 ml al 3% - A.I.C. n. 102076041;

flacone 250 ml al 10% - A.I.C. n. 102076054;

flacone 10 ml al 3% - A.I.C. n. 102076066.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Boostrix»

Estratto provvedimento UPC/II/1098 del 28 gennaio 2002

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Confezioni:

0,5 ml flaconcino di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813016/M;

0,5 ml 10 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813028/M;

0,5 ml 20 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino - - A.I.C. n. 034813030/M;

0,5 ml 25 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813042/M;

0,5 ml 50 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813055/M;

0,5 ml l siringa preriempita senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813067/M;

0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813079/M;

0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813081/M;

0,5 ml 25 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813093/M;

0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813105/M;

0,5 ml l siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813117/M;

0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813129/M;

0,5 ml 20 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813131/M;

0,5 ml 25 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813143/M;

0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino - A.I.C. n. 034813156/M.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0210/001-002/W003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: variare, come misura precauzionale relativa al rischio associato alla TSE, i Paesi da cui origina il materiale animale necessario per la preparazione della soluzione madre, del working seeds e del tossoide difterico.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02134

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Excenel RTU»

Estratto provvedimento n. 12 del 29 gennaio 2002

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0102/00/V008.

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL RTU (ceftiofur cloridrato) sospensione iniettabile nelle confezioni: 1 flacone da 100 ml, 10 flaconi da 100- A.I.C. n. 102366.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale in Milano, via Roberto Koch n. 1.2, codice fiscale n. 07089990159.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo I: modificazione di denominazione sociale dell'officina per le operazioni di controllo.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della denominazione sociale dell'officina per le operazioni di controllo da Pharmacia & Upjohn N.V/S.A. a Pharmacia N.V./S.A. sita in Puurs-Belgio.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02132

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nei comuni di Solaro e Ceriano Laghetto

Con decreto interministeriale n. 1206 del 31 dicembre 2001 è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei Beni del demanio pubblico militare a quella dei Beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato ex deposito munizioni sito nei comuni di Solaro (Milano) e Ceriano Laghetto (Milano), riportato nel catasto dei comuni censuari medesimi rispettivamente alla partita 253, foglio 6, mappali 1, 4, 13 ed alla partita 750, foglio 23, mappali 94, 101 del N.C.T., per una superficie complessiva di mq 362.710 ramo Difesa esercito.

02A02084

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al decreto 25 maggio 2001, recante: «Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative»

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 185, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 2001, alla pagina 10, dopo la firma, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2001, registro n. 6, Ufficio atti di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, foglio n. 374».

02A02214

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651048/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250***) il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

	Euro	Lire
Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

	Euro	Lire
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 2 2 6 *

€ **0,77**
L. 1.491